Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 112° — Numero 132

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 26 maggio 1971 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. **21.030** - Semestrale L. **11.030** - Trimestrale L. **6.020** - Un fascicolo L. **100** - Fascicoli annate arretrate: L. **200** - Supplementi ordinari: L. **100** per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. **16.030** - Semestrale L. **9.020** Trimestrale L. **5.010** - Un fascicolo L. **90** - Fascicoli annate arretrate: L. **180**.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELL'INTERNO

Ricompense al merito civile

Con decreto del Presidente della Repubblica del 1° *dicembre* 1970 *sono state conferite ai Corpi sottoelencati, in riconoscimento delle azioni meritorie a fianco di ciascuno indicate, le seguenti ricompense al merito civile:*

Medaglie di bronzo:

3° **REGGIMENTO BERSAGLIERI,** 2 novembre-20 dicembre 1968, provincia di Vercelli.

In occasione di una violenta alluvione si prodigava generosamente, con uomini e mezzi, in difficili ed estenuanti interventi di soccorso alle popolazioni colpite, contribuendo validamente a contenere e ridurre i disastrosi effetti della calamità.

31° **REGGIMENTO CARRI,** 2 novembre-20 dicembre 1968, provincia di Vercelli.

In occasione di una violenta alluvione si prodigava generosamente, con uomini e mezzi, in difficili ed estenuanti interventi di soccorso alle popolazioni colpite, contribuendo validamente a contenere e ridurre i disastrosi effetti della calamità.

131° REGGIMENTO ARTIGLIERIA CORAZZATA, 2 novembre-20 dicembre 1968, provincia di Vercelli.

In occasione di una violenta alluvione si prodigava generosamente, con uomini e mezzi, in difficili ed estenuanti interventi di soccorso alle popolazioni colpite, contribuendo validamente a contenere e ridurre i disastrosi effetti della calamità.

21° REGGIMENTO FANTERIA « CREMONA », 2-18 novembre 1968, provincia di Vercelli.

In occasione di una violenta alluvione si prodigava generosamente, con uomini e mezzi, in difficili ed estenuanti interventi di soccorso alle popolazioni colpite, contribuendo validamente a contenere e ridurre i disastrosi effetti della calamità.

BATTAGLIONE GENIO PIONIERI « CREMONA », 2-27 novembre 1968, provincia di Vercelli.

In occasione di una violenta alluvione si prodigava generosamente, con uomini e mezzi, in difficili ed estenuanti interventi di soccorso alle popolazioni colpite, contribuendo validamente a contenere e ridurre i disastrosi effetti della calamità.

BATTAGLIONE GENIO PIONIERI « CENTAURO », 2 novembre-20 dicembre 1968, provincia di Vercelli.

In occasione di una violenta alluvione si prodigava generosamente, con uomini e mezzi, in difficili ed estenuanti interventi di soccorso alle popolazioni colpite, contribuendo validamente a contenere e ridurre i disastrosi effetti della calamità.

BATTAGLIONE TRASMISSIONI « CENTAURO », 2 novembre-20 dicembre 1968, provincia di Vercelli.

In occasione di una violenta alluvione si prodigava generosamente, con uomini e mezzi, in difficili ed estenuanti interventi di soccorso alle popolazioni colpite, contribuendo validamente a contenere e ridurre i disastrosi effetti della calamità.

GRUPPO ESPLORANTE DIVISIONALE « CAVALLEGGERI DI LODI », 2 novembre-20 dicembre 1968, provincia di Vercelli.

In occasione di una violenta alluvione si prodigava generosamente, con uomini e mezzi, in difficili ed estenuanti interventi di soccorso alle popolazioni colpite, contribuendo validamente a contenere e ridurre i disastrosi effetti della calamità.

(5132)

Conferimento di attestati di pubblica benemerenza al merito civile

Il Ministro per l'interno, in seguito a parere della commissione prevista dall'art. 2 *della legge* 15 *febbraio* 1965, *n.* 39, *ha conferito i seguenti attestati di pubblica benemerenza al merito civile con decreto ministeriale* 8 *ottobre* 1970:

BUCCI Michele, il 21 luglio 1968 in Trani (Bari).

ZORA Duilio, il 27 febbraio 1969 in Venezia.

MIGLIONICO Michele, vigile urbano, l'8 marzo 1969 in Ivrea (Torino).

PONTARINI Gian Franco, il 20 aprile 1969 in Tarvisio (Udine).

PRATA Gian Paolo, il 20 aprile 1969 in Tarvisio (Udine).

URSO Salvatore, vigile del fuoco, il 17 giugno 1969 in Gela (Caltanissetta).

CICALA Giovanni, brigadiere della guardia di finanza, il 31 agosto 1969 in S. Croce Camerina (Ragusa).

MARTUCCI Pasquale, guardia di finanza, il 31 agosto 1969 in S. Croce Camerina (Ragusa).

MANFRA Antonio, guardia di finanza, il 31 agosto 1969 in S. Croce Camerina (Ragusa).

FIORILLA Giuseppe, il 31 agosto 1969 in S. Croce Camerina (Ragusa).

PUGLISI Salvo, il 31 agosto 1969 in S. Croce Camerina (Ragusa).

(5133)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1971, n. **275**.

Revisione dei ruoli organici del personale degli istituti di prevenzione e di pena del Ministero di grazia e giustizia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775, che modifica la legge 18 marzo 1968, n. 249, concernente delega del Governo per il riordinamento dell'amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali;

Visto il regio decreto 4 aprile 1935, n. 497, concernente la modificazione alle piante organiche dei personali: amministrativo, alienistico, di educazione e sorveglianza, tecnico industriale ed agricolo e del personale aggregato degli istituti di prevenzione e di pena;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, concernente l'ordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 362, concernente la revisione dei ruoli organici dei dipendenti di alcune amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 25 aprile 1961, n. 356, relativa all'incremento dell'organico del ruolo di ragioneria della carriera di concetto dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

Vista la legge 16 luglio 1962, n. 1085, concernente l'ordinamento degli uffici di servizio sociale e istituzione dei ruoli del personale del predetto servizio;

Vista la legge 10 ottobre 1962, n. 1494, relativa al riordinamento dei ruoli organici del personale addetto agli istituti di rieducazione dei minorenni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965 relativo all'adeguamento della pianta organica del personale operaio dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena alle effettive esigenze dell'amministrazione stessa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, recante norme sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078, recante norme sul riordinamento delle categorie degli operai delle amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, concernente nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo;

Udito il parere della commissione parlamentare di cui all'art. 21 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro *ad interim* per la grazia e la giustizia, di concerto con i Ministri per l'interno, per il tesoro, per le finanze e per il bilancio e la programmazione economica;

Decreta:

Art. 1.

I ruoli organici del personale civile dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena del Ministero di grazia e giustizia sono sostituiti da quelli stabiliti nell'allegata tabella.

I posti recati in aumento nei ruoli di cui alla tabella prevista dal comma precedente, riassorbono i posti in soprannumero esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2.

Nella prima attuazione del presente decreto i posti recati in aumento nel ruolo degli assistenti sociali della carriera di concetto, dopo l'assorbimento dei soprannumeri, possono essere conferiti mediante concorso per esame riservato a coloro che, alla data di entrata in vigore del decreto stesso, svolgono con carattere continuativo da data non posteriore al 30 giugno 1970 compiti di assistente sociale presso gli istituti di prevenzione e di pena.

L'ammissione al concorso di cui al precedente comma è subordinata al possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado e di un certificato di qualificazione professionale rilasciato da una scuola biennale o triennale di servizio sociale istituita o autorizzata a norma di legge. Per l'ammissione al predetto concorso si prescinde dal limite di età.

Il concorso consiste in un esame colloquio sulle materie previste dall'art. 26 della legge 16 luglio 1962, n. 1085. Le modalità di svolgimento del concorso stesso saranno stabilite nel relativo bando.

Art. 3.

Nella prima attuazione del presente decreto i posti recati in aumento nei ruoli dei coadiutori e degli aiutanti della carriera esecutiva, dopo l'assorbimento dei soprannumeri, sono conferiti, nel limite di un quinto, ai sottufficiali del Corpo degli agenti di custodia aventi titolo al passaggio all'impiego civile, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni.

I restanti posti recati in aumento sono conferiti mediante passaggio di personale di ruolo di corrispondente carriera di altre amministrazioni dello Stato.

I passaggi previsti dal precedente comma si effettuano nella qualifica iniziale mediante concorso per titoli integrato da colloquio volto ad accertare l'idoneità allo svolgimento dei servizi penitenziari, da bandire entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, al quale sono ammessi coloro che siano in possesso dei requisiti e titoli di studio stabiliti nei relativi bandi.

Sono ammessi ai concorsi predetti anche gli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano svolto, in modo lodevole e continuativo, per almeno un anno, mansioni di ufficio presso l'amministrazione centrale o presso gli istituti e servizi di prevenzione e di pena.

Art. 4.

Nella prima attuazione del presente decreto, e nei limiti indicati dall'allegata tabella 11, i posti recati in aumento nel ruolo del personale operaio di seconda categoria, sono conferiti, con qualifica di vigilatrice penitenziaria, mediante concorso riservato alle operaie di ruolo di terza categoria che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, svolgano mansioni di sorveglianza e custodia delle detenute o internate negli istituti di prevenzione e di pena.

Le modalità per l'espletamento del concorso di cui al precedente comma saranno stabilite nel relativo bando.

Sono estese all'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena le disposizioni relative all'assunzione di personale straordinario di cui al decreto delegato emanato in attuazione dell'art. 25 della legge 28 ottobre 1970, n. 775.

Art. 5.

Nella prima attuazione del presente decreto i posti recati in aumento, esclusi quelli indicati nei precedenti articoli 2 e 3, sono conferiti mediante passaggi nella qualifica iniziale di personale di ruolo di corrispondente carriera di altre amministrazioni dello Stato.

I passaggi previsti dal precedente comma si effettuano mediante concorsi per titoli, da bandire entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, ai quali sono ammessi coloro che siano in possesso dei requisiti e titoli di studio stabiliti nei relativi bandi.

In corrispondenza dei passaggi di cui al presente articolo, restano indisponibili fino alla revisione dei ruoli organici prevista dal primo comma dell'art. 25 della legge 18 marzo 1968, n. 249, e successive modificazioni e integrazioni, altrettanti posti nelle qualifiche iniziali dei ruoli di provenienza del personale trasferito.

I posti eventualmente disponibili dopo l'applicazione delle disposizioni contenute nei precedenti commi del presente articolo sono conferiti mediante pubblici concorsi.

Art. 6.

All'onere di L. 303 milioni derivante dalla applicazione del presente decreto nell'esercizio 1971 si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio stesso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dalla stessa data salvo le altre diverse decorrenze espressamente stabilite.

Con effetto dalla stessa data sono abrogate le norme incompatibili con quelle contenute nel presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 marzo 1971

SARAGAT

COLOMBO — RESTIVO — FERRARI AGGRADI — PRETI — GIOLITTI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 maggio 1971
Atti del Governo, registro n. 242, foglio n. 18. — VALENTINI

TABELLA

1 — **Ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva**

QUALIFICA	Parametro	Anni di permanenza nella classe di stipendio	Dotazione organica dal 1° luglio 1971
Ispettore generale	530	—	25
Direttore capo	426 387	— 2	60
Direttore	307	—	200
Vice direttore	257 190	4 6 mesi	
			285

2 — **Ruolo del personale sanitario della carriera direttiva**

QUALIFICA	Parametro	Anni di permanenza nella classe di stipendio	Dotazione organica dal 1° luglio 1971
Ispettore generale sanitario	530	—	2
Direttore capo sanitario	426 387	— 2	8
Direttore sanitario	307	—	30
Medico	257 218	3 6 mesi	
			40

3 — **Ruolo del personale ispettivo tecnico industriale e agrario della carriera direttiva**

QUALIFICA	Parametro	Anni di permanenza nella classe di stipendio	Dotazione organica dal 1° luglio 1971
Ispettore tecnico industriale e agrario	530 426 387 307 257	— 4 2 7 3	4
			4

4 — **Ruolo del personale del servizio sociale della carriera direttiva**

QUALIFICA	Parametro	Anni di permanenza nella classe di stipendio	Dotazione organica dal 1° luglio 1971
Ispettore generale	530	—	1
Direttore capo	426 387	— 2	6
Direttore	307	—	35
Vice direttore	257 190	4 6 mesi	
			42

5 — Ruolo del personale di ragioneria della carriera di concetto

QUALIFICA	Parametro	Anni di permanenza nella classe di stipendio	Dotazione organica dal 1° luglio 1971
Ragioniere capo	370	—	45
Ragioniere principale	297 255	— 5	203
Ragioniere	218 178 160	— 4 2	202
			450

6 — Ruolo del personale di rieducazione della carriera di concetto

QUALIFICA	Parametro	Anni di permanenza nella classe di stipendio	Dotazione organica dal 1° luglio 1971
Educatore capo	370	—	30
Educatore principale	297 255	— 5	135
Educatore	218 178 160	— 4 2	135
			300

7 — Ruolo del personale della carriera di concetto del servizio sociale per minorenni

QUALIFICA	Parametro	Anni di permanenza nella classe di stipendio	Dotazione organica dal 1° luglio 1971
Assistente sociale capo	370	—	39
Assistente sociale principale	297 255	— 5	176
Assistente sociale	218 178 160	— 4 2	175
			390

8 — Ruolo del personale tecnico industriale e agrario della carriera di concetto

QUALIFICA	Parametro	Anni di permanenza nella classe di stipendio	Dotazione organica dal 1° luglio 1971
Tecnico capo	370	—	2
Tecnico principale	302 260	— 5	8
Tecnico	227 188 160	— 4 1	8
			18

9 — Ruolo dei coadiutori della carriera esecutiva

QUALIFICA	Parametro	Anni di permanenza nella classe di stipendio	Dotazione organica dal 1° luglio 1971
Coadiutore superiore	245	—	30
Coadiutore principale	213 183	— 5	135
Coadiutore	163 133 120	— 4 2	135
			300

10 — Ruolo degli aiutanti della carriera esecutiva

QUALIFICA	Parametro	Anni di permanenza nella classe di stipendio	Dotazione organica dal 1° luglio 1971
Aiutante superiore	245	—	30
Aiutante principale	213 183	— 5	135
Aiutante	163 133 120	— 4 2	135
			300

11 — Ruolo del personale operaio

QUALIFICA	Parametro	Anni di permanenza nella classe di stipendio	Dotazione organica dal 1° luglio 1971
Capo operaio	210	—	45
Operaio specializzato	190 165	— 5	168
Operaio qualificato	173 146 120	— 4 2	805 (1)
Operaio comune	153 133 115	— 4 2	480
			1 498

(1) Di cui 550 riservati alle vigilatrici penitenziarie.

12. — **Contingenti numerici massimi del personale aggregato degli istituti di prevenzione e di pena**

QUALIFICA	Gruppi	Unità
Ispettore dei cappellani	—	1
Cappellani	I	35
	II	40
	III	60
	IV	60
	V	70
	VI	10
		276
Suore	I	45
	II	20
	III	75
	IV	155
		295
Maestri ed insegnanti diversi	I	20
	II	45
	III	75
		140

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 dicembre 1970.

Sostituzione di due componenti la commissione centrale per le imposte.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 32 del regio decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639, nel testo sostituito dall'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 334;

Visto il proprio decreto in data 18 febbraio 1969, registrato alla Corte dei conti il 26 febbraio successivo, registro n. 8 Finanze, foglio n. 305, concernente la ricostituzione, per il quadriennio 1969-1972, della commissione centrale per le imposte;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del dott. Carmelo Di Stefano, direttore generale, deceduto, e del prof. Luigi Rastello, ispettore generale, dimissionario;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Decreta:

Articolo unico

Il dott. Italo Caligiuri, ispettore generale del Ministero delle finanze ed il dott. Lucio Silvestri, direttore di divisione dello stesso Ministero, sono nominati membri della commissione centrale per le imposte in sostituzione, rispettivamente, del dott. Carmelo Di Stefano e del prof. Luigi Rastello.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1970

SARAGAT

COLOMBO — PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *aprile* 1971
Registro n. 22 *Finanze, foglio n.* 155

(4621)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 maggio 1971.

Sostituzione di un componente del comitato nazionale di consulenza del Consiglio nazionale delle ricerche per le scienze geologiche e minerarie.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 2 marzo 1963, n. 283, concernente l'organizzazione e lo sviluppo della ricerca scientifica in Italia;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 agosto 1963 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 6 agosto 1963), con il quale è stato approvato il regolamento concernente la determinazione del numero e della competenza dei comitati nazionali di consulenza del Consiglio nazionale delle ricerche, nonchè le modalità per lo svolgimento delle elezioni, per le cooptazioni e per le nomine dei relativi membri;

Premesso che nei giorni 3 e 4 aprile 1968 hanno avuto luogo le elezioni dei membri dei comitati nazionali di consulenza del Consiglio nazionale delle ricerche, di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), dell'art. 4 della legge 2 marzo 1963, n. 283, indette con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 dicembre 1967;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 giugno 1968, con il quale si è provveduto alla nomina, per il quadriennio 1968-1972, dei dodici membri di detti comitati di cui alla lettera *f*) del citato art. 4 della legge 2 marzo 1963, n. 283;

Premesso che tra i predetti dodici membri è compreso il prof. Pietro Leonardi, quale componente del comitato nazionale per le scienze geologiche e minerarie;

Ritenuto che, a seguito delle dimissioni rassegnate dal prof. Leonardi, occorre procedere alla sua sostituzione nel predetto incarico;

Visti gli articoli 2, 32 e 35 del regolamento sopra menzionato;

Decreta:

Il prof. Leone Ogniben è nominato componente del comitato nazionale di consulenza del Consiglio nazionale delle ricerche per le scienze geologiche e minerarie, per la rimanente durata del quadriennio in corso, in sostituzione del prof. Pietro Leonardi, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 maggio 1971

COLOMBO

(4939)

DECRETO MINISTERIALE 26 febbraio 1971.

Sostituzione del presidente e di un componente del comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per il Lazio.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 615, recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico;

Visto il proprio decreto di data 17 febbraio 1970, registrato alla Corte dei conti in data 8 maggio 1970, con il quale è stato istituito il comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per il Lazio, ai sensi dell'art. 5 della legge sopra citata;

Visto che, non essendo ancora stata istituita la regione, erano stati chiamati a far parte di detto comitato il presidente e l'assessore alla sanità dell'amministrazione provinciale di Roma;

Vista la nota n. 1/3/354 del 14 gennaio 1971 del medico provinciale di Roma, con la quale si comunica la nomina del presidente e dell'assessore alla sanità della giunta regionale del Lazio;

Ritenuto di dover procedere alle relative sostituzioni in seno al comitato in parola;

Decreta:

Il presidente della giunta regionale del Lazio è nominato presidente del comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per il Lazio, in sostituzione del presidente dell'amministrazione provinciale di Roma.

L'assessore alla sanità della giunta regionale del Lazio è nominato componente del comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per il Lazio, in sostituzione dell'assessore alla sanità dell'amministrazione provinciale di Roma.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 febbraio 1971

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *aprile* 1971
Registro n. 5 *Sanità, foglio n.* 144

(4616)

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1971.

Merci ammissibili alla temporanea importazione su autorizzazione dei capi delle circoscrizioni doganali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 3, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1969, n. 1133;

Visto il decreto ministeriale 14 ottobre 1970 concernente l'elenco delle merci ammissibili alla temporanea importazione su autorizzazione dei capi delle circoscrizioni doganali;

Ritenuta la necessità di prorogare la validità del suddetto decreto ministeriale 14 ottobre 1970;

Visto il parere favorevole espresso dal comitato consultivo nella seduta del 12 marzo 1971;

Decreta:

Articolo unico

E' prorogata, fino al 31 dicembre 1971, la validità del decreto ministeriale 14 ottobre 1970 concernente l'elenco delle merci ammissibili alla importazione temporanea su autorizzazione dei capi delle circoscrizioni doganali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 marzo 1971

Il Ministro per le finanze
PRETI

Il Ministro per il commercio con l'estero
ZAGARI

(5059)

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1971.

Proroga della validità del decreto 3 settembre 1970 concernente la competenza al rilascio di autorizzazioni in materia di importazione temporanea.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 3, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1969, n. 1133;

Visto il decreto ministeriale 3 settembre 1970, e successive modifiche, concernente la competenza al rilascio delle autorizzazioni di temporanea importazione per alcune merci, nei casi previsti dall'art. 2, punto *c*), del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1969, n. 1133;

Ritenuta la necessità di prorogare la validità del suddetto decreto ministeriale 3 settembre 1970, e successive modifiche;

Visto il parere favorevole espresso dal comitato consultivo nella seduta del 12 marzo 1971;

Decreta:

Articolo unico

E' prorogata, fino al 31 dicembre 1971, la validità del decreto ministeriale 3 settembre 1970, e successive modifiche, concernente la competenza al rilascio delle autorizzazioni di importazione temporanea per le merci classificabili alle voci di tariffa doganale, elencate nel decreto ministeriale medesimo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 marzo 1971

Il Ministro per le finanze
PRETI

Il Ministro per il commercio con l'estero
ZAGARI

(5058)

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1971.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta La Capannuccia S.p.a. di Bagno a Ripoli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che la ditta La Capannuccia S.p.a. di Bagno a Ripoli (Firenze) ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta La Capannuccia S.p.a. di Bagno a Ripoli (Firenze).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 2 novembre 1970 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 aprile 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(4554)

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1971.

Retribuzioni medie mensili, ai fini contributivi, per il personale retribuito a percentuale dipendente da ristoranti, trattorie, osterie, rosticcerie ed esercizi similari della provincia di Roma.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, concernente la possibilità di determinare appositi salari medi, per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla validità dei salari medi convenzionali per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi;

Visti gli articoli 2, sub 6, ultimo comma, e 17, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, circa la possibilità di stabilire, per determinate categorie, apposite tabelle di retribuzioni medie agli effetti del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dall'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 10, primo comma, lettere *b*) e *c*), della legge 14 febbraio 1963, n. 60, concernente la determinazione del contributo dovuto alla Gestione case per lavoratori;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, portante le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1969;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti della commisurazione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonchè all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed alla Gestione case per lavoratori, le retribuzioni medie mensili per il personale retribuito a percentuale, dipendente da ristoranti, trattorie, osterie, rosticcerie ed esercizi similari della provincia di Roma, sono determinate nelle misure stabilite nella tabella allegata al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, con effetto dal 23 luglio 1970.

Roma, addì 24 aprile 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Tabella dei salari medi convenzionali per il personale retribuito a percentuale dipendente da ristoranti, trattorie ed esercizi similari di Roma e provincia.

Categorie personale	Extra	I categoria	II categoria	III categoria	IV categoria
Capo cameriere	135.000	120.000	105.000	—	—
Cameriere	130.000	115.000	95.000	82.000	75.000
Aiuto cameriere	85.000	75.000	65.000	55.000	52.000

I suddetti salari medi, comprensivi dei ratei della gratifica natalizia e della gratifica di ferie (o 14ª mensilità).

Il vitto eventualmente corrisposto in aggiunta alla retribuzione e assoggettato a contributo.

Le misure suddette sono ridotte del 10% per gli esercizi compresi in tutti i comuni della provincia escluso il capoluogo.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
DONAT-CATTIN

(4617)

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1971.

Retribuzioni medie mensili, ai fini contributivi, per il personale non impiegatizio dipendente da alberghi e pensioni della provincia di Ravenna.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, concernente la possibilità di determinare appositi salari medi, per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla validità dei salari medi o convenzionali per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi;

Visti gli articoli 2, sub 6, ultimo comma, e 17, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, circa la possibilità di stabilire per determinate categorie, apposite tabelle di retribuzioni medie agli effetti del calcolo dei contributi per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dall'articolo 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, ai fini del calcolo dei contributi dovuti allo Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, concernente la determinazione del contributo dovuto alla Gestione case per lavoratori;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, portante le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Visto il decreto ministeriale 31 luglio 1970;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

A modifica ed integrazione delle disposizioni contenute nel decreto ministeriale 31 luglio 1970, le retribuzioni medie mensili per il personale non impiegatizio dipendente da alberghi e pensioni della provincia di Ravenna, agli effetti della commisurazione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, allo Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonchè all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e alla Gestione case per lavoratori, per il periodo dal 1° giugno 1970 al 30 settembre 1970 sono determinate nelle misure stabilite nelle tabelle allegate al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, con effetto dalla data indicata nel precedente art. 1.

Roma, addì 24 aprile 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Retribuzioni medie convenzionali da valere per il personale non impiegatizio dipendente dagli alberghi e pensioni della provincia di Ravenna ai fini del calcolo dei contributi assicurativi e previdenziali

QUALIFICHE DEL PERSONALE	Alberghi di Ravenna e Cervia mesi di giugno-luglio-agosto		Alberghi e pensioni di Ravenna e Cervia per il periodo dal settembre al maggio - Alberghi e pensioni di tutti gli altri comuni per l'intero anno	
	Alberghi di 1ª categoria	Alberghi di 2ª categoria e pensioni di 1ª categoria	Alberghi di 1ª categoria	Alberghi di 2ª categoria e pensioni di 1ª categoria
1ª *categoria*:				
Capo cuoco - maître d'hotel:				
Mese	131.000	116.000	114.000	101.000
Giorno	5.038	4.461	4.384	3.884
2ª *categoria*:				
Cuoco capo partita - cuoco unico - cameriere - chef de rang - prima guardarobiera o unica assegnataria - portiere:				
Mese	95.000	93.000	81.000	79.000
Giorno	3.653	3.576	3.115	3.038
3ª *categoria*:				
Tutto il restante personale:				
Mese	82.000	79.000	75.000	69.000
Giorno	3.153	3.038	2.884	2.653

Le suddette cifre sono ragguagliate a ventisei giornate lavorative, qualunque sia il numero delle ore di lavoro prestate in ciascuna di esse e s'intendono comprensive dei ratei per gratifica natalizia e 14ª, nonchè del corrispettivo per festività nazionali, infrasettimanali, e valore vitto e alloggio.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
DONAT-CATTIN

Retribuzioni medie convenzionali da valere per il personale non impiegatizio dipendente dagli alberghi e pensioni della provincia di Ravenna ai fini del calcolo dei contributi assicurativi

QUALIFICHE DEL PERSONALE	Alberghi di 3ª e 4ª categoria. Pensioni di di 2ª e 3ª categoria e locande di Ravenna e Cervia per il periodo dal 1° luglio al 31 agosto	Alberghi di 3ª e 4ª categoria. Pensioni di 2ª e 3ª categoria e locande di Ravenna e Cervia per il periodo dal 1° settembre al 30 giugno. Alberghi di 3ª e 4ª e pensioni di 2ª e 3ª di tutti gli altri comuni per l'intero anno
2ª *categoria*:		
Capo cuoco - maître d'hotel:		
Mese	81.000	73.000
Giorno	3.115	2.807
3ª *categoria*:		
Tutto il restante personale:		
Mese	76.000	67.000
Giorno	2.923	2.576

Le suddette cifre sono ragguagliate a ventisei giornate lavorative, qualunque sia il numero delle ore di lavoro prestate in ciascuna di esse e s'intendono comprensive dei ratei di gratifica natalizia e 14ª mensilità, nonchè del corrispettivo per festività nazionali e infrasettimanali, ferie e valore vitto e alloggio.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
DONAT-CATTIN

(4618)

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1971.

Limitazioni e divieti temporanei di navigazione nello stretto di Messina.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto l'art. 83 del codice della navigazione;

Tenuto conto che l'Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL) è autorizzato dal Ministero dei lavori pubblici alla costruzione e all'esercizio dell'attraversamento dello stretto di Messina con un elettrodotto a doppia terna a 220 kW, la cui opera è stata dichiarata di pubblica utilità per il trasporto di energia elettrica fra la Sicilia ed il continente;

Considerata l'istanza in data 2 febbraio 1971, relativa al programma di lavori predisposto dall'ente predetto per realizzare la tesatura di una seconda terna di conduttori e la sostituzione di due conduttori della terna preesistente;

Valutatà la necessità di prevenire rischi per le persone e per le cose;

Accertate le varie esigenze dei dicasteri interessati;

Decreta:

Art. 1.

Dal 5 luglio al 25 agosto del corrente anno 1971 la navigazione nello stretto di Messina è limitata o vietata per i sottoindicati periodi:

dalle ore 07 alle ore 19 del periodo dal 5 al 20 luglio, con interdizione totale;

dalle ore 19 alle ore 07 del periodo dal 5 al 20 luglio e dalle ore 19 del 20 luglio alle ore 24 del 25 agosto, con interdizione parziale.

I comandanti dei porti di Reggio Calabria e di Messina provvederanno a stabilire con ordinanza, ciascuno nell'ambito della propria competenza, le modalità e le condizioni per il transito delle navi durante i periodi di interdizione parziale.

Art. 2.

Il comandante della nave o del galleggiante, nazionale o straniero, trasgressore al divieto di cui al precedente articolo incorre nel reato previsto e punito dall'art. 1102 del codice della navigazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 aprile 1971

Il Ministro: ATTAGUILE

(4622)

DECRETO MINISTERIALE 3 maggio 1971.

Aggiornamento del decreto ministeriale 31 marzo 1965 concernente la disciplina degli additivi chimici consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visti gli articoli 5, lettera *g*), e 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283;

Visto il proprio decreto in data 31 marzo 1965, contenente la disciplina dell'impiego e l'approvazione dell'elenco degli additivi chimici consentiti nella lavorazione delle sostanze alimentari;

Visti i propri decreti in data 19 febbraio 1966, 28 luglio 1967, 20 febbraio 1968, 14 giugno 1968, 12 febbraio 1969, 10 luglio 1969, 12 agosto 1969, 29 dicembre 1969 e 15 dicembre 1970 contenenti modifiche al decreto sopracitato;

Ritenuta l'opportunità di provvedere ad alcune modifiche, determinate dalla necessità di aggiornamento dell'elenco allegato al citato decreto ministeriale, ai sensi dell'ultimo comma del menzionato art. 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Decreta:

L'elenco allegato al decreto ministeriale 31 marzo 1965, indicato nelle premesse, è modificato come segue:

TITOLO I

Conservativi

A) Antimicrobici:

E 200 Acido sorbico
E 201 Sodio sorbato
E 202 Potassio sorbato
E 203 Calcio sorbato

l'impiego è esteso a:

1) polenta, alla dose massima di 200 mg/kg;

2) « sughi d'uva » (prodotto tipico a base di mosto, farina di frumento e zucchero), alla dose massima di 200 mg/kg.

TITOLO III

Tensioattivi

E' inclusa la voce: Propilenglicole monostearato e propilenglicole monopalmitato: preparati per budini 0,7 % (sul budino)

- Propilenglicole monostearato
- Propilenglicole monopalmitato

Caratteristiche di purezza:

Colore giallo pallido
Acidi grassi liberi, 1 % massimo
Glicol propilenico libero, 0,5 % massimo
Numero di iodio (Wijs), 1 massimo
Sostanze insaponificabili, 0,5 % massimo
Contenuto in monoesteri, 55-58 %
Esteri dell'acido laurico, assenti.

TITOLO VII

Vari

E' inclusa la voce: Glucone-delta lattone:

Prodotti da forno (escluso il pane) alla dose massima del 2% (calcolato sulla farina).

GLUCONE DELTA LATTONE

Caratteristiche di purezza:

Titolo minimo in $C_6H_{10}0_0$: 99 %.

Peso molecolare: 178,14
Punto di fusione: 153°C
Rotazione specifica: + 61,70.

Solubilità:

Acqua a 20°C 59 g/100 ml
Alcool 1 g/100 ml
Etere insolubile.

Non deve contenere:

Arsenico, più di 3 mg/kg
Piombo, più di 5 mg/kg
C_20^{--}, più di 20 mg/kg
CA ++, più di 50 mg/kg
SO_4^{--}, più di 50 mg/kg.

Roma, addì 3 maggio 1971

Il Ministro: MARIOTTI

(4614)

DECRETO MINISTERIALE 4 maggio 1971.

Esclusione di alcune specie dall'elenco degli animali nocivi.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016;

Vista la legge 2 agosto 1967, n. 799;

Visto l'art. 4 del testo unico sopracitato;

Vista la proposta avanzata dalla sezione italiana del consiglio internazionale della caccia, intesa ad ottenere l'esclusione dall'elenco degli animali nocivi della lontra, del gatto selvatico, delle aquile, dei falconidi e del gufo reale;

Visti i pareri favorevoli espressi in merito dai presidenti dei comitati provinciali della caccia;

Ritenuta l'opportunità di accogliere la proposta di cui trattasi per la considerazione che alcune delle specie sopraelencate sono diventate rarissime mentre altre (aquile, falconidi e gufo reale) anch'esse ormai rare, costituiscono aiuto prezioso nella lotta contro i viperidi;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 4 del testo unico sulla caccia sono esclusi dall'elenco degli animali nocivi la lontra, il gatto selvatico, le aquile, i falconidi e il gufo reale.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 maggio 1971

p. *Il Ministro*: TORTORA

(4619)

DECRETO MINISTERIALE 5 maggio 1971.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nell'« VIII SMAU - Salone internazionale macchine attrezzature mobili ufficio », in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nell'« VIII SMAU - Salone internazionale macchine attrezzature mobili ufficio », che avrà luogo a Milano dal 26 al 31 ottobre 1971, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 5 maggio 1971

p. *Il Ministro*: BRANDI

(4661)

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1971.

Iscrizione nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli dell'Associazione regionale tra produttori ortofrutticoli del Trentino-Alto Adige, con sede in Bolzano.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 27 luglio 1967, n. 622, recante disposizioni sull'organizzazione del mercato nel settore dei prodotti ortofrutticoli, ai sensi della quale possono essere ammesse ai benefici da essa previsti le organizzazioni di produttori ortofrutticoli che, in possesso di determinati requisiti, vengono iscritte in un apposito elenco nazionale;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge, emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1968, n. 165;

Viste la domanda in data 30 luglio 1970, con la quale l'Associazione regionale tra produttori ortofrutticoli del Trentino-Alto Adige - A.R.P.O., con sede in Bolzano, via Conciapelli, 69, ha chiesto di essere iscritta nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e la documentazione che, a corredo della domanda, la precitata associazione ha prodotto a termine dell'art. 2 del menzionato regolamento di esecuzione n. 165 del 21 febbraio 1968;

Visto il parere, di massima, espresso dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Bolzano con lettere del 26 agosto 1970 e del 2 aprile 1971, n. 1881/180-*a*;

Sentito il comitato consultivo nazionale per la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli, sezione prima;

Considerato che l'associazione richiedente è in possesso dei requisiti contemplati dalla richiamata legge n. 622 del 1967 e dal citato regolamento di esecuzione, per poter fruire dei benefici previsti dalla predetta legge;

Decreta:

E' accertata la sussistenza nell'Associazione regionale tra produttori ortofrutticoli del Trentino-Alto Adige - A.R.P.O., con sede in Bolzano, via dei Conciapelli, 69, dei requisiti previsti dalla legge 27 luglio 1967, n. 622, e dal regolamento di esecuzione emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1968, n. 165.

La predetta associazione è iscritta nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli, di cui all'art. 5 della precitata legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 maggio 1971

Il Ministro: NATALI

(4620)

DECRETO MINISTERIALE 13 maggio 1971.

Norme di qualità per gli agrumi.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il regio decreto-legge 20 dicembre 1937, n. 2213, convertito nella legge 2 maggio 1938, n. 864, modificato con legge 4 ottobre 1966, n. 839, portante disposizioni sul marchio nazionale obbligatorio per i prodotti ortofrutticoli destinati all'esportazione;

Vista la legge 12 luglio 1961, n. 603;

Visto il regolamento C.E.E. n. 379/71 della commissione del 19 febbraio 1971;

Sentito il parere espresso in conformità dalla speciale commissione tecnica, appositamente costituita, nella riunione tenuta il 30 marzo 1971 presso l'ICE, con l'intervento dei rappresentanti dei Ministeri dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle finanze e dei trasporti e dell'aviazione civile;

Sentito l'Istituto nazionale per il commercio estero;

Decreta:

Art. 1.

Il marchio nazionale di cui al regio decreto-legge 20 dicembre 1937, n. 2213, convertito nella legge 2 maggio 1938, n. 864 e modificato con legge 4 ottobre 1966, n. 839, si applica all'esportazione dei seguenti frutti classificati sotto denominazione « Agrumi », destinati al consumo allo stato fresco, ad esclusione di quelli destinati alla trasformazione:

limoni: frutti coltivati della specie « Citrus Limonia » (Osbeck);

mandarini, clementine, satsuma, tangerine, wilking ed altri ibridi similari: frutti coltivati della specie « Citrus reticulata » (Blanco) o dei suoi ibridi;

arance: frutti coltivati della specie « Citrus Sinensis » (Osbeck).

Per tutte le spedizioni all'estero di tale prodotto è obbligatoria l'osservanza delle seguenti norme.

Art. 2.

CARATTERISTICHE QUALITATIVE

A. - *Generalità.*

La norma ha lo scopo di definire le caratteristiche che gli agrumi sopra menzionati devono presentare, dopo condizionamento e imballaggio.

B. - *Caratteristiche minime per tutte le categorie.*

1) I frutti devono essere:

— interi;

— sani (salvo restando le disposizioni particolari previste per ciascuna categoria);

— esenti da danni e/o alterazioni esterne dovuti al gelo;

— privi di odore e/o sapore estranei (1);

— puliti, praticamente esenti da corpi estranei visibili;

— privi di umidità esterna anormale.

2) I frutti devono essere stati raccolti con cura ed aver raggiunto un appropriato grado di sviluppo e maturazione rispondente alle caratteristiche proprie della varietà e della zona di produzione. Il loro grado di maturazione deve essere tale da consentire il trasporto e le operazioni connesse e da rispondere alle esigenze commerciali del luogo di destinazione. Inoltre, il grado di colorazione dei frutti deve essere tale che, al luogo di destinazione, essi possano raggiungere la colorazione normale della varietà (fatte salve le disposizioni adottate per ciascuna categoria), tenuto conto dell'epoca di raccolta, della zona di produzione e della durata del trasporto.

I frutti rispondenti al criterio di maturazione sopra definito potranno essere « deverdizzati ». Tale trattamento è permesso soltanto a condizione che non vengano modificati gli altri caratteri organolettici naturali e dovrà essere effettuato secondo le modalità stabilite dalle autorità competenti di ciascun paese e sotto il loro controllo.

3) I frutti devono essere esenti da inizio di « asciutto » interno dovuto a gelo e da ammaccature o estese lesioni cicatrizzate.

C. - *Contenuto minimo in succo e colorazione.*

Il contenuto minimo in succo è espresso dal rapporto tra il peso totale del frutto ed il succo (estratto a mezzo di una pressa a mano) valido per tutte le categorie.

LIMONI

Contenuto minimo in succo:

— limoni verdelli e primofiore: 20 %

— altri limoni: 25 %

Colorazione:

La colorazione deve essere normale per il tipo varietale. Tenuto conto dell'epoca di raccolta e della zona di produzione, sono ammessi frutti con colorazione verde chiara, ma che corrispondono al contenuto minimo in succo. I limoni del tipo « Verdelli » possono avere una colorazione verde, purchè non sia scura.

CLEMENTINE, MONREAL E SATSUMA

Contenuto minimo in succo:

— Monreal e satsuma: 33 %

— Clementine: 40 %

Colorazione:

La colorazione deve essere quella tipica della varietà su almeno 1/3 della superficie del frutto.

WILKING, TANGERINI, ALTRI MANDARINI E IBRIDI

Contenuto minimo in succo: 33 %

Colorazione:

La colorazione deve essere quella tipica della varietà su almeno 2/3 della superficie del frutto.

ARANCE

Contenuto minimo in succo:

— Thomson Navel e Tarocco: 30 %

— Washington Navel: 33 %

— altre varietà: 35 %

Colorazione:

La colorazione deve essere quella tipica della varietà. Una tolleranza di colorazione verde chiara che non deve superare 1/5 della superficie totale del frutto è ammessa tenuto conto della varietà e dell'epoca di raccolta.

(1) Questa disposizione non fa ostacolo all'odore che potrebbe essere causato da un agente conservatore utilizzato in conformità delle disposizioni comunitarie in materia.

D. - *Classificazione.*

1) Categoria « Extra »:

I frutti di questa categoria devono essere di qualità superiore, esenti da qualsiasi difetto inerente all'aspetto esterno e/o alle caratteristiche organolettiche. Tuttavia, leggerissime alterazioni superficiali dell'epidermide non sono considerate come difetti. Inoltre, i frutti devono presentare le caratteristiche, e in particolare la colorazione, tipiche della varietà, tenuto conto dell'epoca di raccolta e della zona di produzione.

2) Categoria « I »:

I frutti di questa categoria devono essere di buona qualità. Essi devono presentare le caratteristiche tipiche della varietà o del tipo, tenuto conto dell'epoca di raccolta e della zona di produzione. Sono tuttavia ammessi i difetti seguenti, purchè non pregiudichino l'aspetto generale e la conservazione dei frutti di una determinata partita:

— lieve difetto di forma;

— lieve difetto di colorazione;

— lievi difetti dell'epidermide congeniti alla formazione del frutto, ad esempio ramaggiature argentate, rugginosità, ecc.;

— lievi difetti cicatrizzati dovuti a cause meccaniche, come sfregamento, grandine, urti, ecc.

3) Categoria « II »:

Questa categoria comprende i frutti che nel loro insieme non possono essere classificati nelle categorie superiori, ma che corrispondono alle caratteristiche minime sopra definite. Sono ammessi difetti o alterazioni di aspetto e di epidermide, purchè non pregiudichino notevolmente l'aspetto generale e la conservazione dei frutti di una determinata partita:

— difetto di forma;

— difetto di colorazione;

— rugosità della buccia;

— alterazioni superficiali e cicatrizzate dell'epidermide;

— lieve e parziale distacco del pericarpo per le arance (il distacco è normale per mandarini, clementine, satsuma, wilking e tangerini).

4) Categoria « III » (1):

Le frutta classificate nella categoria « III » devono essere conformi alle caratteristiche previste per la categoria « II ». Esse possono tuttavia essere prive del calice.

Art. 3.

CALIBRAZIONE

Il calibro dei frutti deve essere misurato secondo il diametro massimo della loro sezione equatoriale.

a) *Calibro minimo.*

Sono esclusi i frutti di diametro inferiore ai seguenti minimi:

— Limoni: 45 mm per le categorie extra, I e II; 42 mm per la categoria III;

— Arance: 53 mm

— Satsuma, tangerini, wilking, altri mandarini e ibridi: 45 mm

— Clementine e monreal: 35 mm

b) *Scala di calibro.*

Sono considerate le seguenti categorie di calibrazione:

ARANCE

Calibro	Diametro in mm.
0	100 e più (1)
1	87-100
2	84- 96
3	81- 92
4	77- 88
5	73- 84
6	70- 80
7	67- 76
8	64- 73
9	62- 70
10	60- 68
11	58- 66
12	56- 63
13	53- 60

CLEMENTINE E MONREAL, SATSUMA, TANGERINI, WILKING E ALTRI MANDARINI E LORO IBRIDI (2)

Calibro	Diametro in mm.
1	63 e più
2	58-69
3	54-64
4	50-60
5 (3)	46-56
6 (3)	43-52
7	41-48
8	39-46
9	37-44
10	35-42

LIMONI

Calibro	Diametro in mm.
0	83 e più (1)
1	72-83
2	68-78
3	63-72
4	58-67
5	53-62
6	48-57
7	45-52
8	42-49 (1)

c) *Omogeneità di calibro.*

E' richiesta la seguente uniformità di calibro:

1) *Per i frutti presentati a strati ordinati,* la differenza tra il frutto più piccolo e quello più grosso non deve superare in uno stesso imballaggio i massimi seguenti:

(1) Categoria supplementare di qualità ai sensi dell'art. 2, paragrafo 1, del regolamento n. 158/66/CEE.

L'applicazione di questa categoria di qualità ed alcune delle sue specificazioni è subordinata ad una decisione da prendere sulla base dell'art. 2, paragrafo 2, dello stesso regolamento.

(1) Soltanto per la categoria « III ».

(2) Per Satsuma, Tangerini, Wilking, altri mandarini e loro ibridi di calibro superiore a 63 mm. la classificazione è la seguente:

n. 1 - X 63 - 74
n. 1 - XX 67 - 78
n. 1 - XXX 78 e più

(3) Per Satsuma, Tangerini, Wilking, altri mandarini e loro ibridi il minimo è 45 mm.

ARANCE

Calibri da 0 a 4: 11 mm.
Calibri da 3 a 6: 9 mm.
Calibri da 7 a 13: 7 mm.

CLEMENTINE E MONREAL, SATSUMA, TANGERINI, WILKING, ALTRI MANDARINI E IBRIDI

Calibri da 1 a 4: 9 mm.
Calibri nn. 5 e 6: 8 mm.
Calibri da 7 a 10: 7 mm.

LIMONI

Tutti i calibri: 7 mm.

2) *Per tutti i frutti presentati non stratificati*, la differenza tra il frutto più piccolo e quello più grosso non deve superare in uno stesso imballaggio la dimensione del calibro considerato quale risulta dalla scala di calibro.

Per quanto riguarda i limoni è obbligatoria la omogeneità prevista per i frutti presentati a strati ordinati. Tuttavia, tenuto conto di particolari esigenze dei mercati di destinazione può essere autorizzato il solo rispetto delle scale di calibro.

3) *Per i frutti presentati alla rinfusa in mezzo di trasporto o compartimento di mezzo di trasporto, è necessario*:

— sia che corrispondano alla sola esigenza del calibro minimo;

— sia che la differenza massima corrisponda alla dimensione risultante dal raggruppamento di tre calibri consecutivi della scala di calibro.

Art. 4.

TOLLERANZE

Per i prodotti non rispondenti alle caratteristiche della categoria sono ammesse in ogni imballaggio ed ogni partita, per gli agrumi presentati alla rinfusa, tolleranze di qualità o di calibro.

I. - *Tolleranze di qualità.*

1) Categoria « Extra »:

Il 5 % in numero o in peso di frutti non rispondenti alle caratteristiche della categoria, ma conformi a quelle della categoria « I », e al massimo il 5 % in numero di frutti sprovvisti del calice.

2) Categoria « I »:

Il 10 % in numero o in peso di frutti non rispondenti alle caratteristiche della categoria, ma conformi a quelle della categoria « II » e al massimo il 20 % di frutti sprovvisti del calice.

3) Categoria « II »:

Il 10 % in numero o in peso di frutti non rispondenti ne alle caratteristiche della categoria nè alle caratteristiche minime di cui al massimo il 5 % di frutti con lievi lesioni superficiali non cicatrizzate e secche (escluso qualsiasi traccia di marcio) o di frutti molli o avvizziti, e al massimo il 35 % in numero di frutti sprovvisti del calice.

4) Categoria « III »:

Il 15 % in numero o in peso di frutta non rispondente alle caratteristiche della categoria, nè alle caratteristiche minime. Tuttavia, tali prodotti devono essere di qualità mercantile ed essere idonei al consumo.

Inoltre, per le categorie « Extra », « I » e « II » è ammesso che i frutti deverdizzati siano sprovvisti del calice atteso che la menzione « deverdizzazione » o « frutti deverdizzati » figuri sui documenti che accompagnano la merce.

II. - *Tolleranze di calibro.*

Per tutti i modi di presentazione è ammessa una tolleranza massima del 10 % in numero di frutti rispondenti al calibro immediatamente inferiore o superiore a quello (o a quelli, in caso di raggruppamento di tre calibri) menzionato sull'imballaggio o nei documenti di trasporto.

In caso di presentazione alla rinfusa in mezzo di trasporto o compartimento di mezzo di trasporto con la sola osservanza del calibro minimo, la tolleranza del 10 % è ammessa solo per frutti dal diametro non inferiore al seguente minimo:

Limoni: 43 mm per le categorie extra, I e II; 40 mm per la categoria III;

Arance: 50 mm;

Satsuma, Tangerini, Wilking, altri mandarini e loro ibridi: 43 mm;

Clementine e Monreal: 34 mm.

Art. 5.

IMBALLAGGIO E PRESENTAZIONE

A. *Omogeneità.*

Ciascun imballaggio, mezzo di trasporto o compartimento di mezzo di trasporto deve contenere frutti della stessa varietà, della stessa categoria di qualità e dello stesso calibro (quando per quest'ultimo criterio sia imposta una calibrazione). Per la categoria « Extra » in particolare è inoltre richiesta l'omogeneità di colorazione.

B. *Presentazione.*

I frutti devono essere presentati:

a) disposti in strati ordinati, conformemente alle scale di calibro, in imballaggio chiuso o aperto. Tale modo di presentazione è obbligatorio per la categoria « Extra » e facoltativo per le categorie « I », « II » e « III ».

b) non disposti in strati, in imballaggio chiuso o aperto, con osservanza delle scale di calibro,

alla rinfusa in mezzo di trasporto o compartimento di mezzo di trasporto, con una differenza massima tra i frutti corrispondente alla dimensione risultante dal raggruppamento di tre calibri consecutivi delle scale di calibro. Questi modi di presentazione sono ammessi soltanto per le categorie « I », « II » e « III ».

c) alla rinfusa in mezzo di trasporto o compartimento di mezzo di trasporto con la sola osservanza del calibro minimo. Questo modo di trasporto è ammesso soltanto per le categorie « II » e « III ».

d) di imballaggi unitari per la vendita diretta al consumatore:

1) quando gli imballaggi unitari sono confezionati secondo il numero di frutti, è sempre obbligatoria l'applicazione delle scale di calibro per tutte le categorie;

2) quando gli imballaggi unitari sono confezionati secondo il peso dei frutti, l'applicazione delle scale di calibro non è obbligatoria purchè la presentazione d'insieme rimanga omogenea.

Questo modo di presentazione è ammesso soltanto per le categorie « Extra », « I » e « II ».

Quando i frutti sono incartati, è obbligatorio l'uso di carta sottile, asciutta, nuova e inodore (1).

E' vietato l'impiego di qualsiasi sostanza atta a modificare le caratteristiche naturali degli agrumi e in particolare il loro odore (1) o sapore.

Le carte e gli altri materiali utilizzati all'interno dell'imballaggio, mezzo di trasporto o compartimento di mezzo di trasporto devono essere nuovi e non nocivi per l'alimentazione umana (1).

Al condizionamento, i colli devono essere privi di qualsiasi corpo estraneo, salvo presentazione speciale che comporti, aderente al frutto, un ramoscello munito di foglie verdi.

Art. 6.

INDICAZIONI ESTERNE

1) Per i prodotti presentati imballati, ogni imballaggio deve recare sulla parte esterna, in caratteri leggibili e indelebili, le indicazioni sotto menzionate raggruppate su uno dei lati dell'imballaggio.

2) Per i prodotti spediti alla rinfusa in mezzo di trasporto, le indicazioni sotto menzionate devono figurare su un documento che accompagna la merce fissato all'interno del mezzo.

a) *Identificazione.*

Imballatore e/o speditore: nome, cognome e indirizzo o simbolo d'identificazione, rilasciato o registrato da un servizio ufficiale.

b) *Natura del prodotto.*

— indicazione della specie; quella della varietà è facoltativa, salvo per le arance.

— indicazione del tipo;

per i limoni: eventualmente la dizione « Verdelli » o « Primofiore »;

per le clementine:

— clementine senza semi

— clementine (da 1 a 10 semi)

— secondo i casi: clementine monreales o clementine con semi (più di 10 semi).

c) *Origine del prodotto.*

Paese d'origine ed eventualmente zona di produzione o denominazione regionale o locale.

d) *Caratteristiche commerciali.*

1) Categoria.

2) Calibro:

— Quando i frutti sono presentati in strati ordinati o non stratificati, con osservanza della scala di calibro, indicazione del numero di riferimento della scala e, in caso di presentazione di strati ordinati in imballaggio chiuso, indicazione del numero di frutti.

— Quando i frutti sono presentati alla rinfusa in mezzo di trasporto o compartimento di mezzo di trasporto, con raggruppamento di tre calibri consecutivi, indicazione dei numeri di riferimento dei calibri estremi della scala di calibro.

(1) Questa disposizione non fa ostacolo all'impiego di agenti conservatori utilizzati in conformità delle disposizioni comunitarie in materia.

3) Se del caso, indicazione dell'agente conservatore utilizzato in conformità della regolamentazione della Comunità.

4) Deverdizzazione.

Quando si constati che, a seguito del trattamento di deverdizzazione, le percentuali normalmente ammesse per i frutti sprovvisti di calice sono o rischiano di essere superate, la dicitura « deverdizzazione » o « frutti deverdizzati » deve figurare sui documenti che accompagnano la merce.

e) *Marchio nazionale di esportazione.*

Art. 7.

Le trasgressioni alle norme del presente decreto sono punite ai sensi del regio decreto-legge 20 dicembre 1937, n. 2213, convertito in legge 2 maggio 1938, n. 864, e dell'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603.

Art. 8.

I decreti ministeriali 28 luglio 1962 e 14 settembre 1964 contenenti rispettivamente norme di qualità per l'esportazione degli agrumi e modifiche alle norme di qualità per l'esportazione degli agrumi, sono abrogati.

Art. 9.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore alla data del 1° giugno 1971.

Roma, addì 13 maggio 1971

Il Ministro: ZAGARI

(4970)

DECRETO MINISTERIALE 14 maggio 1971.

Inclusione d'una voce aggiuntiva alla tabella III di cui al decreto ministeriale 22 giugno 1935, concernente la determinazione delle attività alle quali è applicabile l'art. 5 della legge 22 febbraio 1934, n. 370, sul riposo domenicale e settimanale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 5 della legge 22 febbraio 1934, n. 370, sul riposo domenicale e settimanale, il quale prevede che il riposo di ventiquattro ore consecutive, può cadere in giorno diverso dalla domenica mediante turni al personale addetto all'esercizio di determinate attività, tra cui quelle per le quali il funzionamento domenicale corrisponde a ragioni di pubblica utilità;

Visto il decreto ministeriale 22 giugno 1935, e successive modificazioni;

Ritenuta la necessità di aggiungere alla tabella III annessa al decreto ministeriale 22 giugno 1935 una nuova voce, relativa all'attività delle agenzie di stampa per la trasmissione di notizie;

Decreta:

Articolo unico

Alla tabella III, annessa al decreto ministeriale 22 giugno 1935, concernente la determinazione delle attività alle quali è applicabile l'art. 5, primo comma, della legge 22 febbraio 1934, n. 370, è aggiunta la seguente voce n. 47:

Numero d'ordine	Natura dell'attività	Operazioni per le quali è concessa la deroga
47	Trasmissione di notizie per la stampa	Per il personale addetto: — alle operazioni inerenti al funzionamento delle agenzie di stampa a carattere nazionale per la diffusione al pubblico di un notiziario continuo con propria rete di telescriventi per non meno di 12 ore quotidiane

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 maggio 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(4883)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1971.

Modifiche ed integrazioni allo speciale regime di imposizione una volta tanto dell'imposta generale sull'entrata per i prodotti petroliferi.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 10 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 348;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 dicembre 1946, n. 469;

Vista la legge 16 dicembre 1959, n. 1070;

Vista la legge 31 ottobre 1961, n. 1196;

Vista la legge 15 novembre 1964, n. 1162;

Visto il decreto-legge 17 novembre 1967, n. 1036, convertito nella legge 15 gennaio 1968, n. 3;

Vista la legge 12 dicembre 1969, n. 939;

Visto il provvedimento n. 8/1971 del Comitato interministeriale dei prezzi;

Ritenuta l'opportunità di modificare ed integrare i propri decreti 21 luglio 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 luglio 1970, n. 191 e 3 ottobre 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 ottobre 1970, numero 255, recanti speciali regimi di imposizione una volta tanto dell'imposta generale sull'entrata per alcune categorie di entrate;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 5, lettera *a*), del decreto ministeriale 21 luglio 1970 è modificato come segue:

« *a*-1) per gli oli minerali greggi naturali, per gli oli leggeri e preparazioni, per gli oli medi e preparazioni, per gli oli pesanti e preparazioni, fatta eccezione per i prodotti di cui ai numeri da 2 ad 11 della presente lettera *a*), sul prezzo pieno di listino, merce nuda, stabilito per la vendita al pubblico dei detti prodotti, escluse eventuali maggiorazioni o diminuzioni di tale prezzo;

a-2) per la benzina avio, in base al prezzo medio di L. 157 (centocinquantasette) al litro;

a-3) per il petrolio, l'olio da gas e l'olio combustibile, destinati all'agricoltura, in base al prezzo al consumo franco magazzino del rivenditore, per merce nuda, escluse eventuali maggiorazioni o diminuzioni di tale prezzo;

a-4) per il petrolio lampante e per quello lampante destinato ad uso di riscaldamento domestico, in base al prezzo al consumatore, per ritiri dal magazzino del dettagliante o dai punti di vendita, per merce confezionata;

a-5) per l'olio combustibile fluido destinato ad uso di riscaldamento, in base al prezzo di vendita franco raffineria costiera o deposito costiero, per merce nuda, escluse eventuali maggiorazioni o diminuzioni di tale prezzo;

a-6) per l'olio combustibile denso, semifluido e fluido destinato a forni e caldaie, in base al prezzo di vendita franco raffineria costiera o deposito costiero, per merce nuda, escluse eventuali maggiorazioni o diminuzioni di tale prezzo;

a-7) per gli oli combustibili destinati a motori ed a miscele di motori diesel; destinati a produrre direttamente forza motrice con motori fissi in stabilimenti agricoli-industriali, laboratori e cantieri di costruzione; destinati alla costruzione e conservazione delle pubbliche strade nonchè alla produzione di bitumi solidi naturali, in base al prezzo di vendita franco raffineria costiera o deposito costiero, per merce nuda, escluse eventuali maggiorazioni o diminuzioni di tale prezzo;

a-8) per la benzina, l'olio da gas e l'olio combustibile, destinati all'azionamento delle automotrici e degli autocarrelli su rotaie delle ferrovie dello Stato, in base al prezzo di vendita franco raffineria costiera o deposito costiero, per merce nuda, escluse eventuali maggiorazioni o diminuzioni di tale prezzo;

a-9) per la benzina, il petrolio, l'olio da gas e l'olio combustibile destinati a generare forza motrice in lavori di perforazione per ricerche petrolifere, in base al prezzo di vendita franco raffineria costiera o deposito costiero, per merce nuda, escluse eventuali maggiorazioni o diminuzioni di tale prezzo;

a-10) per l'olio da gas e l'olio combustibile destinati all'azionamento di macchine idrovore per il sollevamento delle acque allo scopo di agevolare la coltivazione dei fondi rustici su terreni bonificati; destinati a generare direttamente o indirettamente energia elettrica purchè la potenza installata non sia inferiore a kW 1; destinati alla distruzione delle larve di zanzare malarigene; destinati all'industria della calciocianamide, in base al prezzo di vendita franco raffineria costiera o deposito costiero, per merce nuda, escluse eventuali maggiorazioni o diminuzioni di tale prezzo;

a-11) per l'olio da gas destinato alla fabbricazione di antiparassitari delle piante da frutto, in base al prezzo di vendita franco raffineria costiera o deposito costiero, per merce nuda, escluse eventuali maggiorazioni o diminuzioni di tale prezzo.

Per i prodotti che godono di particolari agevolazioni (esenzione o riduzione dell'imposta di fabbricazione) l'aliquota d'imposta si liquida sul prezzo di listino per « merce agevolata » od in mancanza sul prezzo pieno di listino diminuito dell'imposta di fabbricazione eventualmente non dovuta e dell'imposta sull'entrata a questa afferente.

Per i prodotti per i quali non vige un prezzo di listino l'aliquota d'imposta si liquida sul prezzo globale di vendita, imposta generale sull'entrata compresa, praticato nei confronti dell'acquirente dei prodotti stessi; ».

Art. 2.

Il presente decreto ha vigore dal 13 maggio 1971.

Esso sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 maggio 1971

Il Ministro: PRETI

(5170)

DECRETO PREFETTIZIO 3 aprile 1971.

Costituzione del consiglio provinciale di sanità di Pesaro e Urbino.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO

Considerato che occorre procedere alla rinnovazione del consiglio provinciale di sanità per scaduto triennio di incarico, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

Sentito il medico provinciale;

Viste le designazioni degli enti interessati;

Visto l'art. 12 del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

Decreta:

Il consiglio provinciale di sanità per il triennio 4 aprile 1971-31 marzo 1974, è così costituito:

Presidente:

il prefetto.

Componenti:

il medico provinciale;

il veterinario provinciale;

il presidente del tribunale di Pesaro;

l'ingegnere capo del genio civile;

il capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

il capo dell'ispettorato del lavoro;

l'ufficiale medico militare più elevato in grado residente nel capoluogo;

l'ufficiale sanitario del capoluogo;

il direttore della sezione medico micrografica del laboratorio provinciale di igiene e profilassi;

il direttore della sezione chimica del laboratorio provinciale di igiene e profilassi;

il presidente del consiglio di amministrazione dell'ospedale civile S. Salvatore di Pesaro;

il direttore sanitario dell'ospedale S. Salvatore di Pesaro;

Crisarà dott. Alessandro, medico condotto;

Viglione prof. Felice, primario chirurgo;

Mircoli prof. Domenico, primario medico;

Cagnoli dott. Ugo, medico;

Fucili dott. Tarcisio;

Lanfernini dott. Giorgio, pediatra;

Ronconi avv. Sergio, esperto in materia amministrativa;

Fiori ing. Mario, esperto in ingegneria sanitaria urbanistica ed edilizia ospedaliera;

Mochi ing. Enrico, esperto in ingegneria sanitaria urbanistica ed edilizia ospedaliera;

Zerbini dott. Ezio, rappresentante dell'ordine dei medici;

Fusconi dott. Annibale, rappresentante dell'ordine dei farmacisti;

Rogheto dott. Aldo, rappresentante dell'ordine dei veterinari;

Sperandei Pina, rappresentante del collegio delle infermiere professionali, assistenti sanitarie, vigilatrici ed infermiere;

Carboni Orlanda, rappresentante del collegio delle ostetriche;

Barbadoro dott. Ildo, rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Di Lorenzo dott. Aldo, rappresentante dell'INAIL;

Tentindo dott. Euripio, rappresentante dell'INAM;

Orazietti Orlando, rappresentante dei tecnici di radiologia.

Il dott. Janniello Ugo, funzionario del Ministero della sanità, eserciterà le funzioni di segretario.

Pesaro, addì 3 aprile 1971

Il prefetto: GRANATO

(4597)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 13 maggio 1971.

Proroga della gestione commissariale del comune di Casagiove.

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica, in data 17 febbraio 1971, venne disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Casagiove e nominato commissario straordinario del comune stesso il vice prefetto ispettore, dott. Antonio Truosolo.

Allo scopo di assicurare al predetto commissario la possibilità di completare l'attuazione del suo programma amministrativo, che prevede, tra l'altro, la trattazione ed il perfezionamento di numerose pratiche concernenti la realizzazione di importanti opere pubbliche, si ritiene necessario, nell'interesse della civica azienda, prorogare di tre mesi la gestione straordinaria del comune in argomento, ai sensi dell'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, modificato dall'art. 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

A ciò si provvede con decreto prefettizio in data odierna, del quale la presente relazione fa parte integrante.

Caserta, addì 13 maggio 1971

Il prefetto: ABBADESSA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CASERTA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica, in data 17 febbraio 1971, con il quale venne disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Casagiove e nominato commissario straordinario, per la provvisoria gestione del comune stesso, il vice prefetto ispettore dott. Antonio Truosolo;

Considerato che in data 16 c.m. verrà a scadere il termine di tre mesi previsto, per la durata in carica della gestione straordinaria, dall'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato dall'art. 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Ritenuta la necessità che l'amministrazione straordinaria, per i motivi esposti nella relazione allegata al presente decreto, del quale fa parte integrante, venga prorogata di tre mesi;

Visto l'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato dall'art. 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Decreta:

La gestione straordinaria del comune di Casagiove, affidata al vice prefetto ispettore dott. Antonio Truosolo, è prorogata, per motivi amministrativi, di tre mesi, a decorrere dal 17 maggio 1971.

Caserta, addì 13 maggio 1971

Il prefetto: ABBADESSA

(5034)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza delle cattedre di meccanica razionale e di storia della fisica presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Napoli.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Napoli, sono vacanti le cattedre di meccanica razionale e di storia della fisica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5047)

Vacanza della prima cattedra di istituzioni di diritto privato presso la facoltà di economia e commercio della Università di Napoli.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Napoli, è vacante la prima cattedra di istituzioni di diritto privato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5048)

Vacanza della cattedra di chimica biologica presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Ferrara

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Ferrara, è vacante la cattedra di chimica biologica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5049)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 9 aprile 1971, registro n. 26, foglio n. 102, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 20 novembre 1967 dalla signora Ghibellini Maria vedova Poli, avverso l'esito del concorso ad un posto di bidella supplente presso la scuola media « Rolandino de' Passeggeri » di Bologna.

(4630)

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 9 aprile 1971, registro n. 26, foglio n. 100, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto il 18 giugno 1968 dalla signora Bertolino Barbara Maria, avverso la graduatoria del concorso a due posti di bidella supplente presso la scuola media « S. Catalano » di Trapani.

(4632)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 18 dicembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 29 marzo 1971, registro n. 23 Pubblica istruzione, foglio n. 217, è stato accolto il ricorso straordinario proposto dal professore non di ruolo Giuseppe Colantonio avverso il provvedimento del 27 dicembre 1965 col quale veniva accolto il ricorso del prof. Angelo Muzii con conseguente revoca della nomina conferita ad esso Colantonio.

(4666)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento, senza nomina di commissari liquidatori, di cinquantuno società cooperative

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 26 aprile 1971 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) Edificatrice tra impiegati del Banco di Sicilia, con sede in Torino, costituita per rogito Pavese in data 22 febbraio 1963, rep. 16010;

2) edil. « Lorena Prima », con sede in Torino, costituita per rogito Annese in data 14 ottobre 1963, rep. 4338;

3) edil. « Anna Lisa », con sede in Torino, costituita per rogito Vallania in data 11 settembre 1963, rep. 5051;

4) edil. « Adilfa », con sede in Torino, costituita per rogito Pignataro in data 18 settembre 1963, rep. 11967/1290;

5) edil. fra lavoratori Pedrocchi, con sede in Torino, costituita per rogito Mazzola in data 26 settembre 1963, rep. 62754;

6) edil. « Bruno Buozzi », con sede in Ivrea (Torino), costituita per rogito Marcoz in data 26 giugno 1964, rep. 23832;

7) edil. « Duccio Galimberti », con sede in Ivrea (Torino), costituita per rogito Marcoz in data 26 giugno 1964, rep. 23833;

8) edil. « Giacomo Matteotti », con sede in Ivrea (Torino), costituita per rogito Marcoz in data 23 giugno 1964, rep. 23810;

9) edil. « Giuseppe Mazzini », con sede in Ivrea (Torino), costituita per rogito Marcoz in data 22 giugno 1964, rep. 23800;

10) « Società mutua cooperativa agricoltori Monferrini », con sede in Casale Monferrato (Alessandria), costituita per rogito Guerrera in data 19 marzo 1947, rep. 5278;

11) « Cooperativa rivenditori autonomi latte COL.RI.A.L. », con sede in Savona, costituita per rogito Giacardi in data 20 gennaio 1954, rep. 602;

12) « I.C.T.A. Impresa cooperativa trasporti ed affini », con sede in Savona, costituita per rogito Bordone in data 12 dicembre 1946, rep. 16475;

13) « Cooperativa mutua edilizia unione combattenti d'Italia », con sede in Savona, costituita per rogito Franchi in data 11 giugno 1956, rep. 22781;

14) edil. « Albissolese », con sede in Albissola Superiore (Savona), costituita per rogito Oxilia in data 1° giugno 1945, repertorio 25582;

15) « Pescatori già cooperativa fra pescatori di Finale Ligure », con sede in Finale Ligure (Savona), costituita per rogito Firighelli in data 5 febbraio 1950, rep. 7634;

16) « L'Agricola Quilianese », con sede in Quiliano (Savona), costituita per rogito Pendola in data 17 maggio 1954, rep. 18364;

17) « Produzione e lavoro Cadibonese », con sede in Cadibona di Quiliano (Savona), costituita per rogito Pendola in data 21 aprile 1947, rep. 10399;

18) « Rinascente Upim », con sede in Firenze, costituita per rogito Querci in data 9 novembre 1944, rep. 26016;

19) consumo « Avanti », con sede in Firenze, costituita per rogito Querci in data 7 novembre 1944, rep. 26010;

20) edil. « Agnolo Poliziano », con sede in Firenze, costituita per rogito Ritzu in data 5 maggio 1948, rep. 4180;

21) edil. « Silver », con sede in Arezzo, costituita per rogito Bartolomei in data 29 novembre 1963, rep. 24158;

22) edil. « Gisella », con sede in Arezzo, costituita per rogito Bartolomei in data 7 maggio 1965, rep. 26122;

23) agricola « Suivit », con sede in Castelfranco di Sopra località Botro (Arezzo), costituita per rogito Balzano in data 3 dicembre 1963, rep. 3331;

24) edil. « La Chiocciola », con sede in Grosseto, costituita per rogito Marzocchi in data 10 ottobre 1963, rep. 34332;

25) edil. « Follonica Quinta », con sede in Follonica (Grosseto), costituita per rogito Zuccaro in data 3 ottobre 1965, repertorio 26347;

26) edil. « Follonica Sesta », con sede in Follonica (Grosseto), costituita per rogito Zuccaro in data 6 ottobre 1965, repertorio 26490;

27) edil. « Follonica Decima », con sede in Follonica (Grosseto), costituita per rogito Zuccaro in data 13 ottobre 1965, rep. 26602;

28) edil. « La Futura »; con sede in Livorno, costituita per rogito Farneti in data 14 novembre 1963, rep. 54659;

29) edil. « Rosa Tatuata », con sede in Livorno, costituita per rogito Farneti in data 11 settembre 1963, rep. 52114;

30) edil. « Collinaia », con sede in Livorno, costituita per rogito Farneti in data 30 agosto 1963, rep. 51733;

31) edil. « Etrusca », con sede in Piombino (Livorno), costituita per rogito Bartolini in data 10 ottobre 1963, rep. 24507;

32) edil. « Etruria », con sede in Viareggio (Lucca), costituita per rogito Sartieri in data 17 marzo 1964, rep. 12583;

33) edil. « Il Rifugio », con sede in Campobasso, costituita per rogito De Socio in data 9 gennaio 1953, rep. 169;

34) edil. « Primavera », con sede in Campobasso, costituita per rogito Delli Veneri in data 9 luglio 1958, rep. 7737;

35) edil. « Impiegati di ruolo provinciali », con sede in Campobasso, costituita per rogito Albanese in data 3 ottobre 1955, rep. 41805;

36) edil. « Sannitica », con sede in Campobasso, costituita per rogito Delli Veneri in data 11 dicembre 1963, rep. 34609;

37) agricola « Santa Margherita », con sede in Boiano (Campobasso), costituita per rogito Quaranta in data 23 dicembre 1961, rep. 2343;

38) agricola « S. Donato », con sede in Saliceto di Isernia (Campobasso), costituita per rogito Quaranta in data 16 marzo 1963, rep. 2765;

39) di produzione e lavoro « Tre Fontane », con sede in Sepino (Campobasso), costituita per rogito Albanese in data 29 dicembre 1946, rep. 8546;

40) edil. « Prora del Gran Sasso », con sede in Teramo, costituita per rogito Catolfi Salvoni in data 28 febbraio 1957, repertorio 7114/2469;

41) edil. « Florens I.N.A. », con sede in Teramo, costituita per rogito Franchi in data 7 gennaio 1959, rep. 2070/902;

42) agricola industriale alimentare « Rinascita », con sede in Montemilone (Potenza), costituita per rogito Via in data 18 maggio 1944, rep. 234;

43) edil. « C.E.F.E.R. coop.va edilizia fra ferrovieri Reggini », con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito Macrì in data 18 settembre 1953, rep. 459;

44) « S. Ilario », con sede in Caulonia (Reggio Calabria), costituita per rogito Pellizzieri in data 29 settembre 1948, rep. 9359;

45) « Migliore lavorazione delle ulive », con sede in Cittanova (Reggio Calabria), costituita per rogito Naso in data 16 aprile 1958, rep. 2141;

46) « Il Lavoro », con sede in Ferruzzano (Reggio Calabria), costituita per rogito Cafari in data 28 febbraio 1947;

47) edil. « Domenico Spanò », con sede in Ghorio di Roccaforte del Greco (Reggio Calabria), costituita per rogito Aloisio in data 16 aprile 1962, rep. 4021;

48) edil. « S. Giuseppe », con sede in S. Ferdinando di Rosarno (Reggio Calabria), costituita per rogito Brucculeri in data 25 gennaio 1962, rep. 54955;

49) « Giovanni Amendola », con sede in Rosarno (Reggio Calabria), costituita per rogito Tripodi in data 18 marzo 1945, repertorio 11071;

50) « La Proletaria », con sede in S. Ilario Ionio (Reggio Calabria), costituita per rogito Audino in data 26 giugno 1947;

51) edil. « Atena », con sede in Siderno (Reggio Calabria), costituita per rogito Polifroni in data 29 aprile 1956, rep. 8650.

(4624)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 97

Corso dei cambi del 24 maggio 1971 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	622,80	622,80	622,90	622,80	622,60	622 —	622,89	622,80	622,80	622,40
Dollaro canadese	617,10	617,10	617,50	617,10	616,60	617,25	617,40	617,10	617,10	616,90
Franco svizzero .	152,965	152,965	153,10	152,965	152,90	152,05	152,10	152,965	152,96	152,82
Corona danese	83,10	83,10	83,15	83,10	83 —	82,90	83,115	83,10	83,10	83,05
Corona norvegese .	87,675	87,675	87,82	87,675	87,60	87,55	87,68	87,675	87,67	87,70
Corona svedese .	120,66	120,66	120,74	120,66	120,70	120,40	120,65	120,66	120,66	120,60
Fiorino olandese	176,68	176,68	176,85	176,68	176,50	175,08	176,72	176,68	176,68	176,55
Franco belga .	12,55	12,55	12,5550	12,55	12,54	12,54	12,5495	12,55	12,55	12,55
Franco francese	112,745	112,745	112,85	112,745	112,60	112,78	112,80	112,745	112,74	112,65
Lira sterlina	1506,90	1506,90	1506,90	1506,90	1506,25	1504,45	1506,90	1506,90	1506,90	1505,85
Marco germanico .	177,99	177,99	178,12	177,99	177,80	176,20	178,06	177,99	177,99	177,82
Scellino austriaco	24,9265	24,9265	24,93	24,9265	24,95	24,90	23,93	24,9265	24,92	24,92
Escudo portoghese	21,94	21,94	21,94	21,94	21,90	21,85	21,915	21,94	21,94	21,85
Peseta spagnola	8,95	8,95	8,95	8,95	8,95	8,94	8,9475	8,95	8,95	8,95

Media dei titoli del 24 maggio 1971

Rendita 5 % 1935	91,775
Redimibile 3,50 % 1934 .	99,40
» 3,50 % (Ricostruzione)	82,825
» 5 % (Ricostruzione)	93,975
» 5 % (Riforma fondiaria)	93,80
» 5 % (Città di Trieste)	94,45
» 5 % (Beni esteri)	91,075
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	89,025
» 5,50 % » » 1968-83	92,775
» 5,50 % » » 1969-84	92,025
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 .	97,925
» » » 5,50 % 1976 .	98,575
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977 .	99,45
» » » 5,50 % 1977 .	99,775
» » » 5,50 % 1978 .	99,425
» » » 5,50 % 1979 .	99,25
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	97,625
» 5 % (» 1° aprile 1974)	95,475
» 5 % (» 1° aprile 1975)	94,125
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	94,075
» 5 % (» 1° gennaio 1977) .	92,90
» 5 % (» 1° aprile 1978)	93,175
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) .	99,975

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 24 maggio 1971

Dollaro USA	622,845
Dollaro canadese	617,25
Franco svizzero	153,032
Corona danese	83,107
Corona norvegese	87,677
Corona svedese	120,655
Fiorino olandese	176,70
Franco belga	12,55
Franco francese	112,772
Lira sterlina .	1506,90
Marco germanico	178,025
Scellino austriaco	24,928
Escudo portoghese	21,927
Peseta spagnola	8,949

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per titoli a tre posti di medico incaricato presso il manicomio giudiziario di Barcellona Pozzo di Gotto

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici dell'amministrazione penitenziaria;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1971 al registro n. 6, foglio n. 177, concernente la ripartizione dei posti di medico incaricato negli istituti di prevenzione e di pena;

Ritenuta la necessità di ricoprire i posti vacanti di sanitario incaricato presso il manicomio giudiziario di Barcellona Pozzo di Gotto;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a tre posti di medico incaricato presso il manicomio giudiziario di Barcellona Pozzo di Gotto.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e relativa abilitazione professionale;

b) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) non aver superato il 45° anno di età, salve le elevazioni di tale limite previste nel successivo art. 3;

d) avere l'idoneità fisica all'incarico;

e) avere il godimento del diritto di elettorato attivo politico;

f) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto dalle funzioni di medico incaricato dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

g) essere iscritti all'ordine dei medici.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi è disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del procuratore generale presso la corte di appello di Messina.

Art. 3.

Il limite massimo di anni 45 di età, di cui al precedente art. 2, è elevato:

a) di cinque anni per gli ex combattenti e per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate, dalle disposizioni vigenti, ai combattenti, e per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni;

b) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, nei confronti degli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, e di un periodo pari alla metà del servizio reso nei confronti degli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività di servizio sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare;

c) ad anni 55, per i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi civili, per i mutilati ed invalidi per servizio e per coloro ai quali è stato esteso lo stesso beneficio da specifiche disposizioni di legge;

d) del periodo di tempo corrispondente a quello del servizio prestato dai medici chirurghi che abbiano già espletato senza demerito servizio sanitario, anche in qualità di medico di guardia, presso gli istituti di prevenzione e di pena per almeno un anno;

e) agli effetti del limite di età, non viene computato il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 per gli aspiranti già colpiti dalle abrogate leggi razziali;

f) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili dei ruoli organici, degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947 n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonchè dei medici-chirurghi in servizio alle dipendenze dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al procuratore generale presso la corte d'appello di Messina entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

2) il titolo che dà diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale;

4) il possesso della cittadinanza italiana o la qualità di italiani non appartenenti alla Repubblica;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti o imperfezioni fisiche;

7) le eventuali condanne penali riportate, per le quali non sia intervenuta riabilitazione;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'ordine dei medici cui sono iscritti;

10) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione da tali servizi;

11) i servizi prestati in qualità di medici aggregati e di medici incaricati dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e le cause della eventuale cessazione dall'incarico.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso cui prestano servizio; per i medici incaricati e per quelli che espletano a titolo provvisorio tali mansioni, è sufficiente il visto del direttore dell'istituto o servizio di prevenzione e di pena al quale sono addetti.

Art. 5.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare:

a) diploma originale o copia autentica di esso, rilasciato da notaio su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece, in originale o copia autentica, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

b) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi, rilasciato in carta bollata;

c) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione, rilasciato in carta bollata;

d) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie per il conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato in carta bollata dall'Università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

e) altri titoli accademici o professionali rilasciati da università o da istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, ecc.);

f) titoli attestanti l'attività professionale comunque prestata nell'interesse dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in qualità di medico chirurgo;

g) titoli attestanti il servizio prestato in qualità di medico chirurgo presso altre pubbliche amministrazioni (cliniche universitarie, ospedali civili, ecc.);

h) pubblicazioni scientifiche.

Detti titoli formano oggetto di valutazione ai sensi dell'articolo 10 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Art. 6.

La Commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art. 9 della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740, espletati l'esame dei titoli e la loro valutazione, invita, ove del caso, gli aspiranti classificati a parità di merito ad esibire a pena di decadenza, entro il termine perentorio di venti giorni decorrente dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto il prescritto invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 11 della legge.

La commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, che dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 7.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'incarico previsti dal precedente art. 2.

A tal fine i vincitori saranno invitati a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, Ufficio I, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dal quale risulti che l'aspirante, alla data del termine utile per la presentazione della domanda, non ha superato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello Stato civile del comune d'origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta bollata dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato medico, rilasciato su carta bollata da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'incarico e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539, e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e per il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità altrui nè alla sicurezza degli impianti. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

I documenti di cui ai numeri 2) certificato di citadinanza italiana; 3) certificato di godimento dei diritti politici; 4) certificato generale del casellario giudiziale e 5) certificato medico, dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

Art. 8.

Gli incarichi sono conferiti con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.

Il medico al quale è stato conferito l'incarico decade qualora, senza giustificato motivo, non prenda possesso dell'incarico stesso entro il termine prefissatogli.

Art. 9.

Al medico incaricato spetta il trattamento economico previsto dagli articoli 38 e 39 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 febbraio 1971

p. *Il Ministro*: PENNACCHINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *aprile* 1971
Registro n. 14, *foglio n.* 261

(Schema di domanda da redigersi su
carta bollata possibilmente dattilografata)

Alla procura generale presso la Corte d'appello di Messina.

Il sottoscritto . . . . residente oppure domiciliato a . . . . provincia di . . . . in via . . . . Cap . . . . chiede di essere ammesso al concorso per titoli a tre posti di medico incaricato presso il manicomio giudiziario di Barcellona Pozzo di Gotto, indetto con decreto ministeriale 27 febbraio 1971 (*Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 26 maggio 1971).

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a . . . . il giorno . . . . e che, avendo superato il 45° anno di età, ha diritto alla elevazione di tale limite, essendo in possesso del seguente titolo . . . . (1);

b) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università di . . . . nell'anno . . . nonchè dell'abilitazione all'esercizio professionale;

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (2);

e) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti e imperfezioni fisiche (3);

f) non ha riportato condanne nè ha pendenze penali, oppure . . . . (4);

g) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente . . . . (5);

h) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . . . (6);

i) ha prestato servizio in qualità di medico aggregato o di medico incaricato dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e pena presso . . . . ;

l) è iscritto all'ordine dei medici di . . . .

Data . . . .

(7) Firma . . . .

---

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'elevazione del limite massimo di età di anni 45;

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi;

(3) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche da cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura e il grado della invalidità o mutilazione;

(4) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento;

(5) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare la natura ed il grado della invalidità o mutilazione;

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego;

(7) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire la autenticazione da parte del notaio, o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto quest'ultimo, dalla indicazione della amministrazione o dell'ente presso il quale presta servizio, nonchè la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(4533)

Concorso per titoli a quattro posti di medico incaricato presso il manicomio giudiziario per uomini di Aversa

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici dell'amministrazione penitenziaria;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1971 al registro n. 6, foglio n. 177, concernente la ripartizione dei posti di medico incaricato negli istituti di prevenzione e di pena;

Ritenuta la necessità di ricoprire i posti vacanti di sanitario incaricato presso il manicomio giudiziario per uomini di Aversa;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a quattro posti di medico incaricato presso il manicomio giudiziario per uomini di Aversa.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e relativa abilitazione professionale;

b) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) non aver superato il 45° anno di età, salve le elevazioni di tale limite previste nel successivo art. 3;

d) avere l'idoneità fisica all'incarico;

e) avere il godimento del diritto di elettorato attivo politico;

f) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto dalle funzioni di medico incaricato dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

g) essere iscritti all'ordine dei medici.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi è disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del procuratore generale presso la corte di appello di Napoli.

Art. 3.

Il limite massimo di anni 45 di età, di cui al precedente art. 2, è elevato:

a) di cinque anni per gli ex combattenti e per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate, dalle disposizioni vigenti, ai combattenti, e per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni;

b) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruòli di assistente, nei confronti degli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, e di un periodo pari alla metà del servizio reso nei confronti degli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività di servizio sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare;

c) ad anni 55, per i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi civili, per i mutilati ed invalidi per servizio e per coloro ai quali è stato esteso lo stesso beneficio da specifiche disposizioni di legge;

d) del periodo di tempo corrispondente a quello del servizio prestato dai medici chirurghi che abbiano già espletato senza demerito servizio sanitario, anche in qualità di medico di guardia, presso gli istituti di prevenzione e di pena per almeno un anno;

e) agli effetti del limite di età, non viene computato il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 per gli aspiranti già colpiti dalle abrogate leggi razziali;

f) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili dei ruoli organici, degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947 n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonchè dei medici-chirurghi in servizio alle dipendenze dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al procuratore generale presso la corte d'appello di Napoli entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

2) il titolo che dà diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale;

4) il possesso della cittadinanza italiana o la qualità di italiani non appartenenti alla Repubblica;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti o imperfezioni fisiche;

7) le eventuali condanne penali riportate, per le quali non sia intervenuta riabilitazione;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'ordine dei medici cui sono iscritti;

10) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione da tali servizi;

11) i servizi prestati in qualità di medici aggregati e di medici incaricati dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e le cause della eventuale cessazione dall'incarico.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso cui prestano servizio; per i medici incaricati e per quelli che espletano a titolo provvisorio tali mansioni, è sufficiente il visto del direttore dell'istituto o servizio di prevenzione e di pena al quale sono addetti.

Art. 5.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare:

a) diploma originale o copia autentica di esso, rilasciato da notaio su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Re-

pubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece, in originale o copia autentica, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

b) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi, rilasciato in carta bollata;

c) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione, rilasciato in carta bollata;

d) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie per il conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato in carta bollata dall'Università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

e) altri titoli accademici o professionali rilasciati da università o da istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, ecc.);

f) titoli attestanti l'attività professionale comunque prestata nell'interesse dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in qualità di medico chirurgo;

g) titoli attestanti il servizio prestato in qualità di medico chirurgo presso altre pubbliche amministrazioni (cliniche universitarie, ospedali civili, ecc.);

h) pubblicazioni scientifiche.

Detti titoli formano oggetto di valutazione ai sensi dell'articolo 10 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Art. 6.

La Commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art. 9 della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740, espletati l'esame dei titoli e la loro valutazione, invita, ove del caso, gli aspiranti classificati a parità di merito ad esibire a pena di decadenza, entro il termine perentorio di venti giorni decorrente dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto il prescritto invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 11 della legge.

La commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, che dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 7.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'incarico previsti dal precedente art. 2.

A tal fine i vincitori saranno invitati a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, Ufficio I, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dal quale risulti che l'aspirante, alla data del termine utile per la presentazione della domanda, non ha superato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello Stato civile del comune d'origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta bollata dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato medico, rilasciato su carta bollata da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'incarico e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539, e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e per il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità altrui nè alla sicurezza degli impianti. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

I documenti di cui ai numeri 2) certificato di cittadinanza italiana, 3) certificato di godimento dei diritti politici; 4) certificato generale del casellario giudiziale e 5) certificato medico, dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

Art. 8.

Gli incarichi sono conferiti con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.

Il medico al quale è stato conferito l'incarico decade qualora, senza giustificato motivo, non prenda possesso dell'incarico stesso entro il termine prefissatogli.

Art. 9.

Al medico incaricato spetta il trattamento economico previsto dagli articoli 38 e 39 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 febbraio 1971

p. *Il Ministro*: PENNACCHINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1971
Registro n. 14, foglio n. 255

(Schema di domanda da redigersi su carta bollata possibilmente dattilografata)

Alla procura generale presso la Corte d'appello di Napoli.

Il sottoscritto . . . . residente oppure domiciliato a . . . . provincia di . . . . in via . . . . Cap . . . . chiede di essere ammesso al concorso per titoli a quattro posti di medico incaricato presso il manicomio giudiziario per uomini di Aversa, indetto con decreto ministeriale 27 febbraio 1971 (*Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 26 maggio 1971).

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a . . . . il giorno . . . . e che, avendo superato il 45° anno di età, ha diritto alla elevazione di tale limite, essendo in possesso del seguente titolo . . . . (1);

b) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università di . . . . , nell'anno . . . nonchè dell'abilitazione all'esercizio professionale;

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . (2);

e) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche (3);

f) non ha riportato condanne nè ha pendenze penali, oppure . . (4);

g) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente . . (5);

h) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . (6);

i) ha prestato servizio in qualità di medico aggregato o di medico incaricato dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e pena presso . .,

l) è iscritto all'ordine dei medici di .

Data .

(7) Firma

---

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'elevazione del limite massimo di età di anni 45;

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi;

(3) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche da cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura e il grado della invalidità o mutilazione;

(4) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento;

(5) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare la natura ed il grado della invalidità o mutilazione;

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego;

(7) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire la autenticazione da parte del notaio, o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto quest'ultimo, dalla indicazione della amministrazione o dell'ente presso il quale presta servizio, nonchè la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(4534)

Concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso la casa di reclusione ordinaria di Augusta

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici dell'amministrazione penitenziaria;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1971 al registro n. 6, foglio n. 177, concernente la ripartizione dei posti di medico incaricato negli istituti di prevenzione e di pena;

Ritenuta la necessità di ricoprire il posto vacante di sanitario incaricato presso la casa di reclusione ordinaria di Augusta;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso la casa di reclusione ordinaria di Augusta.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e relativa abilitazione professionale;

b) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) non aver superato il 45° anno di età, salve le elevazioni di tale limite previste nel successivo art. 3;

d) avere l'idoneità fisica all'incarico;

e) avere il godimento del diritto di elettorato attivo politico;

f) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto dalle funzioni di medico incaricato dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

g) essere iscritti all'ordine dei medici.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi è disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del procuratore generale presso la corte di appello di Catania.

Art. 3.

Il limite massimo di anni 45 di età, di cui al precedente art. 2, è elevato:

a) di cinque anni per gli ex combattenti e per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate, dalle disposizioni vigenti, ai combattenti, e per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137 e successive modificazioni;

b) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, nei confronti degli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, e di un periodo pari alla metà del servizio reso nei confronti degli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività di servizio sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare;

c) ad anni 55, per i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi civili, per i mutilati ed invalidi per servizio e per coloro ai quali è stato esteso lo stesso beneficio da specifiche disposizioni di legge;

d) del periodo di tempo corrispondente a quello del servizio prestato dai medici chirurghi che abbiano già espletato senza demerito servizio sanitario, anche in qualità di medico di guardia, presso gli istituti di prevenzione e di pena per almeno un anno;

e) agli effetti del limite di età, non viene computato il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 per gli aspiranti già colpiti dalle abrogate leggi razziali;

f) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili dei ruoli organici, degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonchè dei medici-chirurghi in servizio alle dipendenze dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al procuratore generale presso la corte d'appello di Catania entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

2) il titolo che dà diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale;

4) il possesso della cittadinanza italiana o la qualità di italiani non appartenenti alla Repubblica;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti o imperfezioni fisiche;

7) le eventuali condanne penali riportate, per le quali non sia intervenuta riabilitazione;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'ordine dei medici cui sono iscritti;

10) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione da tali servizi;.

11) i servizi prestati in qualità di medici aggregati e di medici incaricati dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e le cause della eventuale cessazione dallo incarico.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso cui prestano servizio; per i medici incaricati e per quelli che espletano a titolo provvisorio tali mansioni, è sufficiente il visto del direttore dell'istituto o servizio di prevenzione e di pena al quale sono addetti.

Art. 5.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare:

a) diploma originale o copia autentica di esso, rilasciato da notaio su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece, in originale o copia autentica, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

b) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi, rilasciato in carta bollata;

c) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione, rilasciato in carta bollata;

d) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie per il conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato in carta bollata dall'università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

e) altri titoli accademici o professionali rilasciati da università o da istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, ecc.);

f) titoli attestanti l'attività professionale comunque prestata nell'interesse dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in qualità di medico chirurgo;

g) titoli attestanti il servizio prestato in qualità di medico chirurgo presso altre pubbliche amministrazioni (cliniche universitarie, ospedali civili, ecc.);

h) pubblicazioni scientifiche.

Detti titoli formano oggetto di valutazione ai sensi dello art. 10 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Art. 6.

La commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art. 9 della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740, espletati l'esame dei titoli e la loro valutazione, invita, ove del caso, gli aspiranti classificati a parità di merito ad esibire a pena di decadenza, entro il termine perentorio di venti giorni decorrente dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto il prescritto invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 11 della legge.

La commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, che dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 7.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'incarico previsti dal precedente art. 2.

A tal fine il vincitore sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, Ufficio I, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dal quale risulti che l'aspirante, alla data del termine utile per la presentazione della domanda, non ha superato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello Stato civile del comune d'origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del Comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta bollata dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato medico, rilasciato su carta bollata da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'incarico e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539, e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e per il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità altrui nè alla sicurezza degli impianti. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

I documenti di cui ai numeri 2) certificato di cittadinanza italiana; 3) certificato di godimento dei diritti politici; 4) certificato generale del casellario giudiziale e 5) certificato medico, dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

Art. 8.

L'incarico è conferito con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.

Il medico al quale è stato conferito l'incarico decade qualora, senza giustificato motivo, non prenda possesso dell'incarico stesso entro il termine prefissatogli.

Art. 9.

Al medico incaricato spetta il trattamento economico previsto dagli articoli 38 e 39 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 febbraio 1971

p. Il Ministro: PENNACCHINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1971
Registro n. 14, *foglio n.* 256

(Schema di domanda da redigersi su carta bollata possibilmente dattilografata)

Alla procura generale presso la corte d'appello di Catania.

Il sottoscritto . . residente oppure domiciliato a . . provincia di . . in via . . Cap . . chiede di essere ammesso al concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso la casa di reclusione ordinaria di Augusta, indetto con decreto ministeriale 27 febbraio 1971 (*Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 26 maggio 1971).

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a il giorno . e che, avendo superato il 45° anno di età, ha diritto alla elevazione di tale limite, essendo in possesso del seguente titolo . . (1);

b) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università di nell'anno . . nonchè dell'abilitazione all'esercizio professionale;

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (2);

e) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche (3);

f) non ha riportato condanne ne ha pendenze penali, oppure . . (4);

g) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente . . (5);

h) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni (6);

i) ha prestato servizio in qualità di medico aggregato o di medico incaricato dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e pena presso .,

l) è iscritto all'ordine dei medici di .

Data . .

(7) Firma

---

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'elevazione del limite massimo di età di anni 45.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche da cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura e il grado della invalidità o mutilazione.

(4) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento.

(5) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare la natura ed il grado della invalidità o mutilazione.

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(7) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire la autenticazione da parte del notaio, o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto quest'ultimo, dalla indicazione dell'amministrazione o dell'ente presso il quale presta servizio, nonchè la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(4535)

MINISTERO DELLA DIFESA

Suddivisione in due sottocommissioni della commissione esaminatrice del concorso per esami a cinquecento posti di vice dattilografo in prova.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, con le modifiche apportate dalla legge 5 giugno 1967, n. 417;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 ed, in particolare, l'art. 4 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica;

Visto il decreto ministeriale 15 settembre 1969, registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 1969 registro n. 48, foglio n. 91, con il quale venne bandito un concorso per esami a cinquecento posti di vice dattilografo in prova nel ruolo organico della carriera esecutiva dei dattilografi della Difesa;

Visto il decreto ministeriale 10 ottobre 1970, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 1970, registro n. 60, foglio n. 397, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice del concorso anzidetto;

Considerato che i candidati che hanno sostenuto entrambe le prove scritte del suddetto concorso, svoltesi nei giorni 2 e 3 febbraio 1971, assommano a tremilanovecentonovantotto;

Considerato che, ai sensi dell'art. 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, le commissioni esaminatrici dei concorsi per esami (ovvero per titoli ed esami) possono essere integrate, qualora i candidati che abbiano sostenuto le prove scritte superino le mille unità, di un numero di componenti tale che permetta, unico restando il presidente, la suddivisione in sottocommissioni costituite ciascuna di un numero di componenti pari a quello delle commissioni originarie e di un segretario aggiunto;

Ritenuto che, per lo specifico concorso, la commissione giudicatrice originaria venga scissa in due sottocommissioni;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice del concorso per esami a cinquecento posti di vice dattilografo in prova nel ruolo organico della carriera esecutiva dei dattilografi della Difesa, nominata con decreto ministeriale 10 ottobre 1970, viene integrata dei seguenti componenti:

Cirillo dott. Raffaello, ispettore generale;
Ranieri dott. Antonio, direttore di divisione;
Taurisano dott. Aniello, direttore di divisione;
Lucernoni dott. Giovanni, direttore di divisione;
Simoncelli prof.ssa Rossana, insegnante ordinaria di stenografia presso l'istituto professionale di Stato per il comm. « Teresa Confalonieri » di Roma;
D'Arminio Monforte dott. Ambrogio, direttore di sezione.

Art. 2.

In relazione a quanto disposto nel precedente articolo, la commissione esaminatrice del predetto concorso viene suddivisa, unico restando il presidente, nelle seguenti due sottocommissioni:

Presidente:
Laterza dott. Udalrico, ispettore generale.

Membri:
Parisi dott. Domenico, ispettore generale;
Giotto dott. Valter, ispettore generale;
Macrì dott. Domenico, ispettore generale;
Nardovino dott. Gennaro, direttore di divisione;
Dalpadullo prof.ssa Elda nata Podestà, insegnante ordinario di stenografia presso l'istituto professionale di Stato per il comm. « Carlo Moneta » di Roma, membro aggiunto per la prova facoltativa di stenografia.

Segretario:
Giovannella dott. Edoardo, vice direttore di ragioneria.

Presidente:
Laterza dott. Udalrico, ispettore generale.

Membri:
Cirillo dott. Raffaello, ispettore generale;
Ranieri dott. Antonio, direttore di divisione;
Taurisano dott. Aniello, direttore di divisione;
Lucernoni dott. Giovanni, direttore di divisione;
Simoncelli prof.ssa Rossana, insegnante ordinario di stenografia presso l'istituto professionale di Stato per il comm. « Teresa Confalonieri » di Roma, membro aggiunto per la prova facoltativa di stenografia.

Segretario aggiunto:
D'Arminio Monforte dott. Ambrogio, direttore di sezione.

Art. 3.

Al presidente, ai membri ed ai segretari nominati nel precedente articolo sarà corrisposto il trattamento economico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, quale risulta modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 19 febbraio 1971

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *marzo* 1971
Registro n. 15, *foglio n.* 29

(4642)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Modificazione al concorso pubblico per esami ad otto posti di consigliere di 2ª classe nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico dei trasporti.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto ministeriale n. 2123 del 26 giugno 1969, registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 1969, registro n. 35, foglio n 125, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 9 ottobre 1969 e nel 6° Bollettino straordinario ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni del 10 ottobre 1969 - parte seconda - con il quale è stato bandito un concorso per esami ad otto posti di consigliere di 2ª classe nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico dei trasporti (tabella *E*) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto il decreto ministeriale n. 2232 del 19 maggio 1970, registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 1970, registro n. 34, foglio n. 367, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 3 agosto 1970 e nel 23° Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni dell'11 agosto 1970 - parte seconda - con il quale sono stati riaperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al predetto concorso;

Considerato che, secondo quanto disposto dall'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077, gli esami dei concorsi di ammissione alla carriera direttiva devono consistere in due prove scritte e in un colloquio;

Considerato che nelle norme del suddetto decreto ministeriale n. 2123, relative agli esami, sono invece previste tre prove scritte e una orale (oltre ad una prova facoltativa scritta e orale di lingua tedesca) e che pertanto occorre uniformare tali norme a quelle stabilite nel citato art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077;

Considerato, altresì, che, allo scopo medesimo di uniformare alle disposizioni del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 le norme del bando di concorso, occorre integrare le norme stesse stabilendo il diario e la sede delle prove scritte;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 10 del decreto ministeriale n. 2123 del 26 giugno 1969, citato in premesse, è modificato per quanto concerne le prove scritte ed orale nel senso che l'esame consiste in due prove scritte e un colloquio, nonchè in una prova facoltativa scritta ed orale di lingua tedesca.

Art. 2.

Il programma d'esame di cui all'allegato *A* del citato decreto ministeriale n. 2123 del 26 giugno 1969, è sostituito dal seguente:

PROVE SCRITTE

1ª prova: *Tecnica delle macchine e delle costruzioni*:

1) Meccanica applicata alle macchine:

Attrito radente o di rotolamento. Lubrificazione. Sistemi articolati piani, quadrilateri articolati piani. Manovellismi. Polari. Trasmissione del moto. Ruote di frizione. Ruote dentate. Ruotismi ordinari ed epicicloidali. Cuscinetti. Trasmissione con elementi flessibili. Regolazione del moto periodico. Volani. Regolazione della velocità di regime. Regolatori. Eccentrici. Freni. Misura della potenza. Vibrazioni. Fenomeni di risonanza. Velocità critiche. Bilanciamento delle forze di inerzia. Accelerazione del piede di biella.

2) Termodinamica:

Generalità. Trasformazioni. Leggi relative. Applicazioni. Conduttività termica. Princìpi. Entropia. Cambiamenti di stato. Gas ideali. Vapori saturi e surriscaldati. Diagramma di Mollier.

3) Macchine termiche:

a) Macchine a vapore a moto alternativo: cicli, rendimenti, potenza. Accorgimenti per il miglioramento del rendimento termodinamico, vapore surriscaldato, spillamenti di vapore. Studio dei fenomeni che accompagnano il passaggio del vapore nel cilindro. Organi di distribuzione. Generatori di vapore: tipi e rendimenti;

b) Generalità sulle turbine;

c) Motori a combustione interna. Generalità. Varie specie di cicli. Diagrammi entropici. Confronto fra ciclo teorico e ciclo indicato. Rendimento volumetrico. Espressioni generali della potenza. Potenzialità termica della miscela. Variazione della potenza col variare della pressione e della temperatura ambiente. Sovralimentazione. Curve caratteristiche dei motori. Accensione. Velocità di propagazione della fiamma. Preaccensioni e detonazioni. Motori a carburazione; combustibili e loro uso, carburanti e antidetonanti. Numero di ottano. Carburazione. Vari tipi di carburatori. Regolazione. Cicli e pressione media indicata ed effettiva. Consumo, rendimenti e bilancio termico. Raffreddamento. Dati caratteristici del motore. Motori ad iniezione; generalità. Cicli. Ritardo dell'accensione delle nafte. Numero di catene. Vari sistemi di iniezione. Regolazione. Dati caratteristici del motore. Consumi, rendimenti e bilancio termico.

4) Elementi di statica grafica e di meccanica applicata alle costruzioni:

Composizione e decomposizione di forze. Poligoni funicolari. Travature reticolari caricate ai nodi e caricate alle aste. Momenti statici. Momenti di inerzia. Elasticità dei materiali. Sollecitazione semplice e composta. Asse neutro in sezioni omogenee e non omogenee. Strutture di cemento armato (generalità).

2ª prova: *Elettrotecnica e princìpi sulle macchine elettriche*:

1) Definizioni e principali fatti sperimentali di elettrostatica. Condensatori elettrici e loro raggruppamento in serie o in parallelo: capacità risultante. Espressione della capacità di condensatori ad armature piane, sferiche, cilindriche.

2) Definizioni e principali fatti sperimentali di magnetostatica. Induzione magnetica, permeabilità magnetica. Cicli di isteresi magnetica.

3) Corrente elettrica continua; legge di Ohm, resistenza ohmica di un conduttore filiforme. Effetto Joule. Resistenze in serie e in parallelo. Legge di Kirchoff.

4) Campo magnetico di correnti. Circuiti magnetici. Legge di Hopkinson. Forza sollecitante un conduttore percorso da corrente posto in un campo magnetico. Azioni fra correnti.

5) Fenomeni di induzione elettromagnetica. Autoinduzione e mutua induzione. Energia magnetica di correnti.

6) Grandezze alternative sinusoidali e principali definizioni. Studio della corrente in un circuito elettrico comprendente resistenza, induttanza e condensatore disposti in serie. Impedenza, condizione di risonanza. Circuiti elettrici in parallelo: ammettenza. Potenza elettrica e fattore di potenza.

7) Sistemi polifasi, in particolare trifasi, a stella e a triangolo. Relazioni fondamentali. Campo magnetico rotante Ferraris. Potenza di un sistema trifase.

8) Generatrici a corrente continua. Sistemi di eccitazione. Caratteristiche esterne delle generatrici in relazione al loro modo di eccitazione.

9) Motori a corrente continua; funzionamento a seconda del loro modo di eccitazione.

10) I trasformatori elettrici. Fondamenti sulla teoria generale del loro funzionamento. Trasformatori trifasi. Autotrasformatori.

11) Funzionamento dei motori trifasi ad induzione. Legge di variazione della coppia motrice in funzione della velocità.

12) Alternatori e princìpi generali del loro funzionamento. Motori sincroni.

13) Sui principali metodi di misura di correnti, di tensioni, di potenza, sia in corrente continua sia in corrente alternata.

3ª prova: (solo per gli aspiranti ai posti riservati di cui all'art. 1, lettere *a*) e *b*), del decreto ministeriale n. 2123 del 26 giugno 1969):

per i candidati di cui alla lettera *a*):

Traduzione di un brano di prosa dall'italiano in tedesco;

per i candidati di cui alla lettera *b*):

Traduzione di un brano di prosa dal tedesco in italiano.

COLLOQUIO

Oltre le materie oggetto delle prove scritte:

a) norme sulla circolazione stradale;

b) elementi di contabilità generale dello Stato;

c) diritti, doveri, incompatibilità e responsabilità degli impiegati pubblici;

d) nozioni sull'ordinamento dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

e) (solo per gli aspiranti ai posti riservati di cui all'art. 1, lettere *a*) e *b*), del decreto ministeriale n. 2123 del 26 giugno 1969):

per i candidati di cui alla lettera *a*):

Conversazione in lingua tedesca, in cui il candidato dovrà dare prova di aver piena conoscenza della suddetta lingua e di saperla parlare correttamente;

per i candidati di cui alla lettera *b*):

Conversazione in lingua italiana, in cui il candidato dovrà dare prova di avere piena conoscenza della suddetta lingua e di saperla parlare correttamente.

Art. 3.

Le due prove scritte obbligatorie del concorso indicato nelle premesse avranno luogo nei giorni 23 e 24 giugno 1971 e la prova facoltativa di lingua tedesca nel giorno 25 giugno 1971, con inizio alle ore 8 e trenta, presso l'Istituto superiore P. T., viale Trastevere n. 189, Roma.

I candidati ammessi al concorso riceveranno tempestiva comunicazione circa la sede d'esame e le modalità per l'accesso ai suddetti locali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 16 aprile 1971

Il Ministro: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 maggio 1971
Registro n. 25 Poste, foglio n. 148

(5053)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Graduatoria del concorso nazionale per l'ideazione ed esecuzione di opere d'arte destinate alla decorazione della nuova facoltà di economia e commercio dell'Università degli studi di Roma.

IL RETTORE

Viste le leggi 29 luglio 1949, n. 717 e 3 marzo 1960, n. 327;

Visto che, ai sensi delle predette leggi, per l'ideazione ed esecuzione di opere di abbellimento della nuova facoltà di economia e commercio sono state destinate, sullo stanziamento di L. 2.474.800.000, disposto sulle leggi di stralcio del piano della scuola (5 marzo 1961, n. 158; 24 luglio 1962, n. 1073; 13 luglio 1965, n. 874) L. 40.000.000;

Visto il bando di concorso nazionale, approvato con decreto rettorale in data 3 giugno 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 263 in data 16 ottobre 1969;

Visto il decreto rettorale in data 9 maggio 1970 con cui è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;

Viste le deliberazioni adottate dalla commissione giudicatrice come sopra nominata;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti al concorso indicato in premessa:

Per l'Opera 1): diaframma decorativo e di protezione fra il portico di ingresso e il cortile aperto degli appartamenti portieri da eseguire in bronzo o ferro o pietra, a giudizio dell'artista, con una dimensione media di m. 6,30 × 3,20 e per uno spessore massimo di cm. 40.

Scultori: Carlo Carchietti, Saverio D'Eugenio e G. Vittorio Parisi: voti 6.

Per l'Opera 2): pannello decorativo e di protezione, da porsi sul primo ripiano della scala principale dell'atrio a quota 13,00 (1° piano), da eseguirsi in ceramica massiccia, con dimensioni di m. 2,40 × 1,00 per uno spessore medio di cm. 30.

Nessun bozzetto è risultato idoneo.

Per l'Opera 3): gruppo scultoreo da porsi nel giardino antistante l'ingresso della facoltà, avente un'altezza di circa m. 3 ed una estensione da stabilire a criterio dell'artista, purchè contenuto nello spazio verde disponibile indicato nel disegno e da eseguirsi, a scelta dell'artista, in pietra di qualità scelta dall'artista oppure anche in cemento.

Scultore Antonino Virduzzo: voti 6.

Per l'Opera 4): pannello decorativo in mosaico a colori delle dimensioni di 5,20 × 7,80 mq. 40,50, da porsi sulla parete frontale accesso aula magna al primo piano.

Nessun bozzetto è risultato idoneo.

Pertanto per l'Opera 1) risulta vincitore l'elaborato composto dai tre scultori Carlo Carchietti, Saverio D'Eugenio e G. Vittorio Parisi e per l'Opera 3) risulta vincitore l'elaborato presentato dallo scultore Antonino Virduzzo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 febbraio 1971

Il rettore: D'AVACK

(4727)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SALERNO

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Salerno

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i due decreti n. 12543 e n. 12544 in data 16 dicembre 1970, concernenti rispettivamente l'approvazione della graduatoria e l'assegnazione delle sedi ai vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Salerno al 30 novembre 1968;

Viste le rinunzie del dott. Calabrese Francesco alla condotta medica di Campora e del dott. Folino Giovannino a quella di Stella Cilento;

Tenute presenti le preferenze indicate dai concorrenti che seguono nella graduatoria i dottori Calabrese Francesco e Folino Giovannino;

Considerato che i dottori Torrone Benito e Chiumento Felice, all'uopo interpellati, hanno dichiarato di accettare le condotte di cui innanzi;

Visti gli articoli 26 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I sottoindicati concorrenti sono dichiarati vincitori della condotta medica a fianco di ciascuno indicata:

1) Torrone Benito: Campora;
2) Chiumento Felice: Stella Cilento.

I sindaci dei comuni di Campora e Stella Cilento sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato a norma di legge.

Salerno, addì 4 maggio 1971

Il medico provinciale: GALLO

(4613)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MESSINA

Graduatoria degli idonei del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Messina

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 17729 del 30 dicembre 1968 con cui è stato indetto il pubblico concorso per titoli ed esami a nove posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1968;

Visti i verbali relativi all'espletamento del concorso e la graduatoria degli idonei formulata dalla commissione giudicatrice, riconosciutili regolari;

Considerato che occorre approvare la suddetta graduatoria;

Visto il regolamento dei concorsi approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei partecipanti al concorso di cui in premessa:

1. Anzalone Vincenzo .	punti	51,12	su 100
2. Paterniti Carmelo	»	50,89	»
3. Gussio Francesco Paolo .	»	48,62	»
4. Biundo Sebastiano	»	48,17	»
5. Prestipino Giovanni .	»	47,81	»
6. Verzera Stellario	»	47,07	»
7. Finocchiaro Egidio .	»	46,93	»
8. Miragliotta Antonio	»	46,42	»
9. Inferrera Pasquale .	»	45,93	»
10. Pantano Carmelo	»	45,74	»
11. Russo Antonino	»	45,58	»
12. Bottari Antonino	»	42,92	»
13. Garufi Sebastiano	»	42,30	»
14. Spinelli Francesco .	»	42,29	»
15. Rapisarda Salvatore	»	41,23	»
16. Cardali Filadelfio	»	40,96	»
17. Pantano Antonino	»	40,62	»
18. Morano Angelo	»	39,45	»
19. Famà Silvestro	»	39,00	»
20. Leonardi Rosario	»	38,38	»

Il presente decreto viene pubblicato nei modi e termini di legge e trasmesso ai comuni interessati per la pubblicazione all'albo.

Messina, addì 30 aprile 1971

Il medico provinciale: BROCCIO

(4611)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 1° marzo 1971, n. 3.

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Senales.

(*Pubblicata nel supplemento ordinario al* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 16 *del* 20 *aprile* 1971)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' approvato il piano regolatore generale del comune di Senales nei seguenti elementi costitutivi firmati dal presidente della giunta provinciale che formano parte integrante della presente legge:

1) piano di zonizzazione del territorio comunale in scala 1 : 10.000;

2) piano di zonizzazione delle località di La Madonna, Picchio, Albergo Maso Corto e Certosa in scala 1 : 5.000;

3) relazione illustrativa;

4) norme di attuazione;

5) programma di attuazione.

L'originale del piano sarà depositato presso l'ufficio coordinamento territoriale ed urbanistica dell'Assessorato provinciale per l'edilizia popolare ed il coordinamento territoriale.

Nel Bollettino ufficiale della Regione saranno pubblicati gli elementi costitutivi del piano di cui alle lettere *c*), *d*) ed *f*) dell'art. 15 della legge urbanistica provinciale 10 luglio 1960, n. 8, aventi contenuto normativo. Agli effetti di tale pubblicazione la giunta provinciale è autorizzata alla riproduzione fotografica in scala ridotta degli elementi grafici obbligatori del piano stesso.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Il Presidente della giunta provinciale
MAGNAGO

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: SCHIAVO

(4476)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.